



**CONSORZIO
FARMACEUTICO
INTERCOMUNALE**

*Sede legale: Via San Leonardo, trav. Migliaro – 84131 Salerno (SA)
C.F. e P.IVA 03406400659 C.C.I.A.A. SA n. 294522*

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

(Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, ex art. 11 della L. 29/09/2000, n. 300)

(vers. 1/2014)

Approvazione:	Consiglio di Amministrazione	Data:	
----------------------	------------------------------	--------------	--

INDICE

1.	PREMESSA	4
2.	CHECK UP AZIENDALE ED INDIVIDUAZIONE AREE OPERATIVE.....	4
3.	L'INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ/PROCESSI A RISCHIO-REATO	10
4.	IL RISK ASSESSMENT: LA RILEVAZIONE DI PROBABILITÀ ED IMPATTO.....	15
5.	PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO	17
SEZIONE "A": REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		22
1.	LE FATTISPECIE DI REATO NEI RAPPORTI CON LA P.A. EX ARTT. 24 E 25 DEL D.LGS. 231/2001.....	22
2.	AREE A RISCHIO REATO NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	27
3.	DESTINATARI: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE	28
4.	PROCESSI/ATTIVITÀ A RISCHIO REATO: PROCEDURE DI CONTROLLO SPECIFICHE	30
4.1.	NEGOZIAZIONE, STIPULA ED ESECUZIONE DI CONTRATTI E CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI ALLA CUI AGGIUDICA SI PERVIENE MEDIANTE PROCEDURE APERTE, RISTRETTE E NEGOZiate.....	31
4.2.	GESTIONE DEI RAPPORTI CON SOGGETTI PUBBLICI PER L'OTTENIMENTO DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI NECESSARI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ (PERMESSI, CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI E LICENZE).....	33
4.3.	GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI E DEI RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA (ADE, GDF, ECC.) E CON FUNZIONARI PUBBLICI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA ISPETTIVA (ES. ASL, INAIL, REGIONE, ISPettorato DEL LAVORO, ECC.).....	35
4.4.	RICHIESTA, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, AGEVOLAZIONI E FINANZIAMENTI DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI.....	37
SEZIONE "B": REATI SOCIETARI		41
1.	LE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI EX ART. 25-TER DEL D.LGS. 231/2001	41
2.	AREE A RISCHIO REATO	48
3.	DESTINATARI: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE	49
4.	PROCESSI/ATTIVITÀ A RISCHIO REATO: PROCEDURE DI CONTROLLO SPECIFICHE	50
4.1.	GESTIONE AMMINISTRATIVA (NOTULE, FATTURE E CORRISPETTIVI, PAGAMENTI, MAGAZZINO, ADEMPIMENTI CIVILISTICI E FISCALI) E PREDISPOSIZIONE DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI (BILANCIO D'ESERCIZIO).....	51
4.2.	GESTIONE PARTECIPAZIONI CONSORZIATI, RIUNIONI ASSEMBLEARI, OPERAZIONI SUL CAPITALE E DESTINAZIONE DELL'UTILE.....	56
SEZIONE "C": REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO		58
1.	LE FATTISPECIE DI REATO DI CUI ALL'ART. 25-SEPTIES DEL D.LGS. 231/2001	58
2.	AREE A RISCHIO REATO	60
3.	DESTINATARI: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE	60
4.	PROCESSI/ATTIVITÀ A RISCHIO REATO: PROCEDURE DI CONTROLLO SPECIFICHE	62



4.1.	<i>GESTIONE DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA ANTINFORTUNISTICA E TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEL PERSONALE</i>	62
SEZIONE “D”: REATI IN MATERIA DI RICICLAGGIO E RICETTAZIONE		68
1.	<i>LE FATTISPECIE DEI REATI EX ART. 25-OCTIES DEL D.LGS. 231/2001</i>	68
2.	<i>AREE A RISCHIO REATO</i>	69
3.	<i>DESTINATARI: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE</i>	70
4.	<i>PROCESSI/ATTIVITÀ A RISCHIO REATO E PROCEDURE DI CONTROLLO SPECIFICHE</i>	71
4.1.	<i>GESTIONE VENDITE (DIRETTE E INDIRETTA MEDIANTE RICETTA) E CONTROLLO TRACCIABILITÀ DEI MOVIMENTI FINANZIARI IN ENTRATA E IN USCITA</i>	72
4.2.	<i>GESTIONE ACQUISTI: RICERCA, VALUTAZIONE E SELEZIONE FORNITORI DI BENI E SERVIZI</i>	74
SEZIONE “E”: REATI AMBIENTALI		78
1.	<i>LE FATTISPECIE DEI REATI EX ART. 25-UNDECIES DEL D.LGS. 231/2001</i>	78
2.	<i>AREE A RISCHIO REATO</i>	81
3.	<i>DESTINATARI: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE</i>	82
4.	<i>PROCESSI/ATTIVITÀ A RISCHIO REATO E PROCEDURE DI CONTROLLO SPECIFICHE</i>	83
4.1.	<i>GESTIONE AMMINISTRATIVA E OPERATIVA DEL PROCESSO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (ES. FARMACI E/O PRODOTTI SCADUTI)</i>	84
SEZIONE “F”: FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA		86
1.	<i>REPORTING DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO GLI ORGANI SOCIALI</i>	86
2.	<i>FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA</i>	86
ALLEGATO 1: “MATRICE AREE / TIPOLOGIE DI REATO EX D.LGS. 231/2001”		89
ALLEGATO 2: “MATRICE DI RISK ASSESSMENT EX D.LGS. 231/2001”		90
ALLEGATO 3: “CLAUSOLE CONTRATTUALI EX D.LGS. 231/2001”		91

1. Premessa

La presente parte speciale, che si compone di cinque sezioni, costituisce la sintesi dell'attività di **risk assessment 231** svolta dal Consorzio e, in particolare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, ha la finalità:

- di favorire la conoscenza dei reati rilevanti ai sensi del Decreto nell'ambito di attività del Consorzio;
- di rappresentare l'universo delle aree e attività a rischio e dei soggetti aziendali in esse coinvolte;
- di individuare i reati astrattamente ipotizzabili in ordine a ciascuna area ed attività a rischio;
- di specificare i principi generali di controllo in essere presso il Consorzio;
- di ribadire i principi di comportamento da tenere nello svolgimento delle attività a rischio di reato.

L'identificazione delle attività e dei processi operativi maggiormente a "rischio 231" scaturisce dall'analisi della struttura organizzativa e operativa esistente, oltre che dall'esame della documentazione aziendale e delle interviste somministrate sia a soggetti in posizione apicale che subordinata.

La metodologia seguita prevede dapprima la scomposizione delle *operations* dell'impresa nelle aree e nei processi più significativi; in secondo luogo, l'identificazione delle aree e/o dei processi potenzialmente esposti al rischio di commissione di illeciti ("processi sensibili") e dei relativi "process owner" ("as-is analysis").

Infine, si procede alla valutazione vera e propria del rischio a cui tali attività e processi sono esposti, sulla base delle loro attuali modalità di svolgimento ("*risk assessment*"), confrontando il livello di efficacia preventiva del sistema normativo, organizzativo, autorizzativo e del sistema di controlli interno con uno stato "ideale": questa "*gap analysis*" ha portato ad individuare alcune criticità o "gap" lì dove la situazione attuale non risultava essere sufficientemente articolata per ridurre ad un livello accettabile il rischio di commissione dei reati.

2. Check up aziendale ed individuazione aree operative

Il processo di *risk assessment* ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ha avuto inizio con un'attività di *check-up* aziendale, allo scopo di approfondire la conoscenza generale della struttura

organizzativa oggetto di analisi, sia in termini qualitativi (es.: soggetti consorziati, farmacie in convenzione, settore di appartenenza, ecc.) che quantitativi (es.: numero dipendenti, fatturato, volume rimanenze, ecc.).

Documentazione analizzata dal team di lavoro

- statuto aggiornato al 25/10/2010;
- visura camerale;
- bilancio d'esercizio approvato al 31 dicembre 2011;
- bilancio d'esercizio approvato al 31 dicembre 2012;
- documento Programmatico sulla Sicurezza redatto ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" – vers. 2011;
- documento di valutazione dei rischi elaborato ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- organigramma aziendale;
- comunicazione del DG con data 25/07/2013 di riorganizzazione del personale sede amministrativa;
- elenco dipendenti divisi per sede aggiornato a novembre 2013;
- carta dei servizi;
- contratto servizio di raccolta, trasporto, stoccaggio e smaltimento rifiuti;
- regolamento spese in economia;
- regolamento utilizzo auto aziendale e diario di viaggio.

Successivamente, si è proceduto alla valutazione del sistema di controllo esistente (SCI), al fine di apprezzarne l'attendibilità e l'efficacia e suggerire eventuali azioni correttive e/o migliorative da apportare. In particolare, tale fase è stata svolta attraverso l'analisi dei singoli elementi che, sulla base del modello proposto dal *CoSO Report*, compongono un adeguato sistema di controllo interno, vale a dire:

1. ambiente di controllo;
2. valutazione dei rischi;
3. attività di controllo;
4. informazione e comunicazione;
5. monitoraggio.

Sulla base del *feed-back* ricevuto dai destinatari dei questionari, si evidenziano i seguenti aspetti critici che hanno influenzato il giudizio relativo a ciascuna delle componenti del SCI.

➤ **Ambiente di controllo**

- Gli organi di *governance* e la direzione comunicano - ancorché in maniera non sempre omogenea e formalmente appropriata - i principi etici e di comportamento esemplare
- La competenza del personale dell'azienda è sufficientemente commisurata ai compiti assegnati e alle responsabilità connesse
- Il mansionario esistente è in corso di aggiornamento

➤ **Valutazione dei rischi**

- Sono stati definiti gli obiettivi strategici e operativi ed è stata accertata la loro coerenza
- Tutti i rischi sono stati valutati ad eccezione di quelli per calamità naturali
- Esistono adeguati meccanismi per l'individuazione dei rischi originati sia da fonti esterne che da fonti interne

➤ **Attività di controllo**

- Non esiste alcun esame delle performance e misurazione delle principali iniziative adottate
- È in corso di sviluppo l'implementazione di un inventario periodico e di confronto con le risultanze contabili
- Non esiste ancora una corretta separazione delle funzioni al fine di riduzione del rischio di errori e irregolarità

➤ **Informazione e comunicazione**

- I sistemi informativi aziendali sono efficaci, completi, tempestivi ed attendibili
- Esistono canali di comunicazione per riferire presunte irregolarità

➤ **Monitoraggio**

- Il monitoraggio del SCI è attuato esclusivamente dal Collegio dei revisori dei conti
- È in corso di implementazione una procedura di segnalazione degli scostamenti agli organi di *governance* competenti.

Alla luce delle considerazioni e criticità emerse si esprime nel complesso un giudizio accettabile sulla efficacia del **sistema di controllo esistente**.

In seguito alla valutazione del sistema di controllo interno esistente, sono state esaminate le attività operative del Consorzio, al fine di ottenere una mappatura delle aree e delle funzioni aziendali esistenti. Lo studio dell'organigramma aziendale, degli aspetti organizzativi e dei processi operativi ha consentito, ai fini della *compliance* alla normativa in oggetto, l'individuazione delle seguenti **aree / funzioni aziendali**:

1. <i>Consiglio di Amministrazione</i>
2. <i>Direzione Generale / Direttore Generale Vicario</i>
3. <i>Dirigenza amministrativo/contabile</i>
4. <i>Ufficio economico-finanziario</i>
5. <i>Ufficio Affari legali e generali</i>
6. <i>Dirigenza settore sanitario</i>
7. <i>Direzione sanitaria</i>
8. <i>Direzioni tecniche di farmacia</i>

La "sensibilità" delle aree in relazione a ciascuno dei reati-presupposto previsti dalla normativa è stata valutata in seguito all'individuazione degli illeciti che possono potenzialmente verificarsi perché attinenti alla gestione operativa del Consorzio; è stato possibile, di conseguenza, identificare anche le più specifiche attività operative esposte al rischio di commissione dei reati identificati, che sono state associate alle suddette aree aziendali.

L'analisi preliminare di *check-up aziendale* e dell'attività operativa che l'azienda svolge, anche in seguito alla stipula delle convenzioni con altre farmacie appartenenti a Comuni non consorziati, ha consentito di circoscrivere la procedura di *risk assessment* solo alle classi di reato in relazione alle quali esiste un **effettivo rischio di commissione** nell'ambito dell'attività svolta.

Le **categorie di illeciti** comprese nella presente attività di valutazione dei rischi sono le seguenti:

1. delitti contro la Pubblica Amministrazione (*artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001*);
2. reati societari (*art. 25-ter, D.Lgs. 231/2001*);
3. delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale (*art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001*);
4. reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (*art. 25-octies, D.Lgs. 231/2001*);
5. reati ambientali (*art. 25-undecies, D.Lgs. 231/2001*).

Il rischio di commissione dei reati di cui agli artt.:

- 24-bis
- 24-ter
- 25-bis
- 25-bis.1
- 25-quater
- 25-quater.1
- 25-quinquies
- 25-sexies
- 25-novies
- 25-decies
- 25-duodecies

del D.Lgs. 231/2001, nonché dei reati transnazionali previsti dall'art. 10 della Legge 146/2006, per quanto non si possa escludere *tout court*, **è stato ritenuto trascurabile** in considerazione dell'assetto organizzativo del Consorzio, della tipologia di attività svolta e di clienti/fornitori con i quali intrattiene rapporti commerciali e professionali e, in ogni caso, ragionevolmente coperto dai principi etici diffusi e dai presidi di controllo esistenti.

Nell'attività di *risk mapping* si è, altresì, tenuto conto delle seguenti fattispecie di reato per le quali non si è ritenuto di dover dedicare una specifica sezione della parte speciale, in quanto, seppur potenzialmente rilevanti in termini di impatto sul Consorzio, la loro probabilità di commissione è remota:

- *art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio;*

-
- art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci;
 - art. 635-bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;
 - art. 635-ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Alla luce dell'organigramma aziendale, le specifiche attività operative, analizzate di seguito, sono state associate alle aree aziendali di riferimento, consentendo, in tal modo, di comprendere quali aree presentino una maggiore "densità" di attività e processi a rischio. Tale analisi è ben rappresentata dalla seguente **matrice aree/tipologie di reato** (Allegato 1), dalla quale si può facilmente comprendere come l'attribuzione di un elevato numero di fattispecie di reato (rappresentato dal numero delle "x" in percentuale sul totale) individui un'area aziendale particolarmente "sensibile". Più specificamente, in base alla concentrazione risultante dall'operazione di *matching* effettuata, tale sensibilità può essere definita:

- bassa, per valori (%) al di sotto della soglia del 30%;
- media, per valori (%) compresi tra 31% e 65%;
- elevata, per valori (%) superiori al 66% e fino al 100%.

La matrice evidenzia come le **aree / funzioni maggiormente coinvolte** in relazione agli illeciti considerati potenzialmente a rischio di commissione sono:

1. Direzione Generale (78%)
2. Consiglio di Amministrazione (69%)
3. Dirigenza amministrativo / contabile (69%)
4. Affari legali e generali (69%).

Specularmente, si può evidenziare che le **fattispecie di reato** che interessano e coinvolgono il maggior numero di aree aziendali sono:

1. Truffa
2. Truffa aggravata
3. Concussione
4. Corruzione per l'esercizio della funzione
5. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
6. Induzione indebita a dare o promettere utilità
7. Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio
8. Istigazione alla corruzione

9. Corruzione tra privati.

3. L'individuazione delle attività/processi a rischio-reato

Più dettagliatamente, oltre alle macro aree aziendali, è stato elaborato l'elenco delle attività/processi risultati sensibili in relazione alle tipologie di illeciti previste dal Decreto ai quali si ritiene che il Consorzio sia esposto, raggruppate per classe di reato. Ovviamente, l'esposizione dei singoli processi operativi è stata valutata non in un'ottica generale, bensì in relazione alle peculiarità della normativa, in base alla quale, affinché un soggetto giuridico possa essere ritenuto responsabile, è necessario che il reato sia commesso nel suo interesse o a suo vantaggio.

Sulla base delle considerazioni fatte finora, come anticipato in precedenza, i reati potenzialmente configurabili, quindi, sono stati suddivisi nelle seguenti tipologie, da cui scaturiscono **n.5 distinte sezioni della Parte Speciale**, oggetto di specifico approfondimento:

- Sezione A: reati contro la Pubblica Amministrazione (*artt. 24-25*);
- Sezione B: reati societari (*art. 25-ter*);
- Sezione C: reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (*art. 25 septies*);
- Sezione D: reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di illecita provenienza (*art. 25 octies*);
- Sezione E: reati ambientali (*art. 25 undecies*).

Ogni Sezione è basata su ciascuna delle tipologie di illeciti maggiormente a rischio e si pone come principali obiettivi di:

- individuare i reati rilevanti ai sensi del Decreto in relazione a specifiche attività poste in essere dal Consorzio;
- identificare i soggetti e/o le funzioni coinvolte;
- esplicitare le possibili modalità di commissione dei reati;
- stabilire procedure e principi di controllo specifici in grado di prevenire o limitare condotte che possano dare luogo alla commissione di uno degli illeciti previsti.

La fase preliminare della procedura di *risk assessment* ha portato ad individuare, nell'ambito di ogni area aziendale, un insieme di processi operativi che potrebbero dar luogo ad uno degli illeciti contemplati nel Decreto.

I **processi sensibili** da considerare rilevanti ai sensi del Decreto e che sono quindi disciplinati dai principi e dalle regole del presente Modello, suddivisi per tipologia di reato, sono di seguito riportati.

• **Processi “sensibili” legati a reati contro la Pubblica Amministrazione**

Data la sua natura di società a totale partecipazione pubblica, l’esposizione al rischio di commissione dei reati rientranti in questa categoria non può essere in alcun modo trascurata. Tutte le persone giuridiche appartenenti a tale tipologia, come il Consorzio Farmaceutico Intercomunale, sono *in re ipsa* dei soggetti a “rischio 231” in relazione agli illeciti previsti dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001.

In relazione all’esposizione a tali reati è importante, altresì, rimarcare come la giurisprudenza maggioritaria sostenga che vanno considerati «*pubblici ufficiali*» ed «*incaricati di pubblico servizio*» rispettivamente i *funzionari di vertice* (e tutti gli altri alti dipendenti che concorrono alla formazione della volontà dell’ente) e i “*semplici dipendenti*” (ossia tutti coloro che, al servizio dell’ente, provvedono a svolgere le mansioni necessarie a dare attuazione alle decisioni assunte dagli organi di vertice) di aziende municipalizzate e/o enti pubblici trasformati in società per azioni.

Al fine di una migliore comprensione e valutazione delle problematiche e dei rischi relativi agli illeciti contemplati negli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001, appare opportuno rimarcare la nozione di Pubblico Ufficiale. Le caratteristiche di tale figura sono definite dal primo comma dell’art. 357 del Codice Penale, ai sensi del quale “sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”; il secondo comma del medesimo articolo stabilisce altresì che “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

Secondo la norma, dunque, possono essere considerati pubblici ufficiali, a prescindere da un rapporto di dipendenza dallo Stato o altro ente pubblico:

- un dipendente pubblico;
- un cittadino o un professionista privato che deve svolgere compiti espressione di un pubblico potere;
- un lavoratore dipendente che in seno al proprio lavoro espleti funzioni pubbliche nell’attuazione della volontà pubblica.

L'elemento dirimente, dunque, è che l'attività svolta sia regolata e disciplinata da norme di diritto pubblico. Ai fini della responsabilità sancita dal D.Lgs. 231/2001, in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione, è opportuno osservare come essi possano configurarsi anche attraverso il coinvolgimento di una "persona incaricata di un pubblico servizio", la cui definizione è fornita dall'art. 358 del Codice Penale, in base al quale "sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale". Più specificamente, le attività operative del Consorzio ritenute sensibili in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione, e le relative aree aziendali coinvolte, sono:

ATTIVITÀ/PROCESSI	AREE / FUNZIONI COINVOLTE
1. Negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti e convenzioni con enti pubblici alla cui aggiudica si perviene mediante procedure aperte, ristrette e negoziate.	CdA, Direzione Generale, Dirigenza amministrativo/contabile, Ufficio affari legali e generali, Dirigenza settore sanitario, Direzioni tecniche di farmacia.
2. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di provvedimenti amministrativi necessari per l'esercizio dell'attività (permessi, concessioni, autorizzazioni e licenze).	CdA, Direzione Generale, Dirigenza amministrativo/contabile, Ufficio affari legali e generali, Dirigenza settore sanitario, Direzioni tecniche di farmacia.
3. Gestione degli adempimenti fiscali e tributari e dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria (AdE, GdF, ecc.) e con funzionari pubblici nell'ambito delle attività di verifica ispettiva (es. ASL, INAIL, Regione, Ispettorato del Lavoro, ecc.).	CdA, Direzione Generale, Dirigenza amministrativo/contabile, Ufficio affari legali e generali, Dirigenza settore sanitario.
4. Richiesta, gestione e rendicontazione di contributi, sovvenzioni, agevolazioni e finanziamenti da parte di soggetti pubblici.	CdA, Direzione Generale, Dirigenza amministrativo/contabile, Ufficio affari legali e generali, Dirigenza settore sanitario.

- **Processi "sensibili" legati a reati societari**

Come sottolineato riguardo ai delitti verso la Pubblica Amministrazione, anche in questo caso, la natura del Consorzio e la composizione del suo capitale sociale ripartito fra più

Comuni consorziati espongono al rischio di commissione degli illeciti appartenenti a tale categoria di reati. Oltre alle ordinarie fattispecie comuni a tutte le società di capitali, il controllo da parte degli enti pubblici e la presenza di accordi con gli stessi rende molto rilevante l'attività di programmazione strategica, di budgeting e di rendicontazione, con la conseguente necessità da parte dell'organo amministrativo di predisporre periodicamente un report economico-finanziario dell'attività svolta; pertanto, è plausibile immaginare un rischio di commissione di reati sul capitale e, più in generale, sull'informativa economico-patrimoniale ai soci consorziati (es. bilancio preventivo, bilancio d'esercizio, bilancio pluriennale). Le attività operative del Consorzio ritenute sensibili in relazione ai reati societari e le relative aree aziendali coinvolte sono:

ATTIVITÀ/PROCESSI	AREE / FUNZIONI COINVOLTE
5. Gestione amministrativa (notule, fatture e corrispettivi, pagamenti, magazzino, adempimenti civilistici e fiscali) e predisposizione delle comunicazioni sociali (bilancio d'esercizio).	CdA, Direzione Generale, Dirigenza amministrativo/contabile, Ufficio economico-finanziario, Dirigenza settore Sanitario, Direzioni tecniche di farmacia.
6. Gestione partecipazioni consorziati, riunioni assembleari, operazioni sul capitale e destinazione dell'utile.	CdA, Direzione Generale, Dirigenza amministrativo/contabile, Ufficio economico-finanziario.

- **Processi "sensibili" legati a reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro**

Il rischio di commissione di tali reati è da tenere in considerazione in quanto il personale dipendente delle diverse farmacie consorziate (es. magazzinieri, commessi) opera a stretto contatto con attrezzature e strumentazioni elettroniche oltre che con sostanze farmaceutiche che in alcuni casi (es. farmaci scaduti) potrebbero evidentemente rappresentare delle condizioni ad elevato rischio di infortuni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Pertanto, il Consorzio è tenuto a rispettare gli obblighi di natura formativa e informativa, oltre che di prevenzione e monitoraggio. Le attività operative del Consorzio ritenute sensibili in relazione ai delitti di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, e le relative aree aziendali coinvolte, sono:

ATTIVITÀ/PROCESSI	AREE / FUNZIONI COINVOLTE
-------------------	---------------------------

7. Gestione degli obblighi in materia antinfortunistica e tutela della salute e sicurezza sul lavoro, di formazione e informazione del personale	Direzione Generale e Vicario, Dirigenza settore sanitario, Direzione sanitaria, Dirigenza amministrativo/contabile, Ufficio affari legali e generali.
--	---

• **Processi “sensibili” legati a reati in materia di ricettazione e riciclaggio**

Poiché nel corso dell'ordinario svolgimento delle attività aziendali (si pensi, ad esempio, agli incassi giornalieri di tutte le Unità Locali) sussistono movimentazioni finanziarie in contanti abbastanza ingenti (almeno in entrata), è lecito ritenere che il Consorzio possa essere potenzialmente esposto al pericolo di commissione degli illeciti menzionati dall'art. 25-*octies* del Decreto o anche soltanto alla creazione di “fondi neri”. Le attività operative ritenute sensibili in relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, e le relative aree aziendali coinvolte, sono:

ATTIVITÀ/PROCESSI	AREE / FUNZIONI COINVOLTE
8. Gestione vendite (dirette e indirette mediante ricette) e controllo tracciabilità dei movimenti finanziari in entrata e in uscita.	Direzione Generale, Dirigenza amministrativo /contabile, Ufficio economico-finanziario, Dirigenza settore sanitario, Direzione sanitaria.
9. Gestione acquisti: ricerca, valutazione e selezione fornitori di beni e servizi.	Direzione Generale, Dirigenza amministrativo /contabile, Ufficio economico-finanziario, Dirigenza settore sanitario, Direzione sanitaria.

• **Processi “sensibili” legati a reati ambientali**

La necessità di dover fronteggiare la gestione amministrativa ed operativa di rifiuti pericolosi e non pericolosi (es. farmaci e/o prodotti scaduti), rende opportuno contemplare i reati ambientali *ex art. 25-undecies* del D.Lgs. 231/2001. Più specificamente, le attività operative del Consorzio ritenute sensibili in relazione ai reati ambientali, e le relative aree aziendali coinvolte, sono:

ATTIVITÀ/PROCESSI	AREE / FUNZIONI COINVOLTE
-------------------	---------------------------

10. Gestione amministrativa e operativa del processo di smaltimento dei rifiuti (es. farmaci e/o prodotti scaduti)	Direzione Generale / Direttore Generale Vicario, Dirigenza amministrativo/contabile, Ufficio economico-finanziario, Dirigenza settore sanitario, Direzioni tecniche di farmacia.
--	--

4. Il risk assessment: la rilevazione di probabilità ed impatto

Più in dettaglio, oltre al grado di coinvolgimento delle aree aziendali rispetto ai reati presupposto individuati, il processo di *risk assessment* è proseguito valutando il rischio di commissione di reati presupposto sulla base di due parametri fondamentali:

- **probabilità** che l'illecito possa effettivamente verificarsi;
- **impatto** derivante per il Consorzio e, indirettamente, per i Consorziati dalla commissione del reato, stabilito sulla base delle sanzioni comminabili per ciascun illecito, conferendo particolare rilevanza alla possibilità di subire sanzioni di tipo interdittivo, le quali potrebbero avere un effetto estremamente dannoso per la gestione stessa del Consorzio.

Soprattutto la sanzione prevista dall'art. 9, comma 2, lett. c) del Decreto, che si estrinseca nel divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, sarebbe certamente incisiva ed estremamente dannosa per il Consorzio, specialmente in relazione alla natura pubblica dei soci.

Il processo valutativo in questione è stato esplicitato nell'Allegato 2: il rischio di commissione di uno dei reati presupposto, vale a dire la probabilità di accadimento dell'illecito, è determinata attraverso il rapporto tra le fattispecie effettivamente a rischio (pari a 32) ed il totale dei processi a rischio reato considerati (pari a 10). Il risultato di tale analisi è considerato come una misura del rischio "lordo" in relazione al verificarsi di un comportamento criminoso: al fine di giungere ad una valutazione della più specifica ed effettiva probabilità di commissione di uno dei reati (rischio netto), è stata presa in considerazione anche la presenza e l'efficacia del sistema di controllo esistente nell'ambito di ciascuno dei processi individuati. Il coefficiente di aggiustamento relativo all'adeguatezza dei presidi di controllo già presenti in azienda è stato definito come "nullo" (pari a 1), "basso" (pari a 0,8), "medio" (pari a 0,6) o "alto" (pari a 0,4) alla luce delle informazioni acquisite in relazione, tra gli altri, ai seguenti elementi:

- modalità di gestione e formalizzazione dei processi aziendali;
- idoneità dei protocolli esistenti ad evitare l'insorgere di comportamenti "devianti";

- grado di segregazione delle funzioni;
- livello di tracciabilità delle operazioni.

In base all'analisi di tali fattori, è stato possibile stimare la probabilità che, nell'ambito di alcune attività, possano essere commessi i reati identificati.

Per ciò che concerne l'impatto, come già evidenziato, il suo *assessment* è stato effettuato avendo riguardo dell'ammontare delle sanzioni pecuniarie massime applicabili, nonché della tipologia di sanzioni interdittive alle quali il Consorzio potrebbe essere assoggettato (se previste per lo specifico reato).

Attraverso l'iter valutativo così implementato, è stato possibile altresì giungere ad una stima della **esposizione al rischio reato** relativa a ciascuna delle attività prese in considerazione (sulle colonne): tale parametro è frutto della interazione tra impatto e probabilità e fornisce, dunque, una misura sintetica ed esplicativa del "danno" a cui l'Ente risulta intrinsecamente esposto nello svolgimento dei propri processi aziendali.

L'esposizione netta può essere definita:

- bassa, per valori tra 0 e 7;
- media, per valori compresi tra 7,1 e 14;
- alta, per valori superiori a 14.

Dall'interpretazione dei risultati ottenuti, si conferma come tra i **processi che mostrano una esposizione al rischio medio-alta**, particolare attenzione debba essere posta alle seguenti attività:

- negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti e convenzioni con enti pubblici alla cui aggiudica si perviene mediante procedure aperte, ristrette e negoziate;
- gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di provvedimenti amministrativi necessari per l'esercizio delle attività tipiche aziendali (permessi, concessioni, autorizzazioni e licenze);
- gestione degli adempimenti fiscali e tributari e dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria (AdE, GdF, ecc.) e con funzionari pubblici nell'ambito delle attività di verifica ispettiva (es. ASL, INAIL, Regione, Ispettorato del Lavoro, ecc.);
- richiesta, gestione e rendicontazione di contributi, sovvenzioni, agevolazioni e finanziamenti da parte di soggetti pubblici;
- gestione amministrativa (fatturazione, pagamenti, magazzino, adempimenti civilistici e fiscali) e predisposizione delle comunicazioni sociali (es. bilancio d'esercizio);

- gestione degli obblighi in materia antinfortunistica e tutela della salute e sicurezza sul lavoro, di formazione e informazione del personale;
- gestione vendite (dirette e indiretta mediante ricetta) e controllo tracciabilità dei movimenti finanziari in entrata e in uscita;
- gestione acquisti: ricerca, valutazione e selezione fornitori di beni e servizi.

Dal punto di vista metodologico, si rileva come l'operazione di *matching* tra i processi aziendali e le categorie di illecito ha tenuto conto non solo delle attività il cui svolgimento comporta l'esposizione diretta al rischio di commissione dei reati, ma anche di quelle che possono essere strumentali alla perpetrazione di un delitto.

A tale proposito, particolare attenzione è stata posta nei confronti dei reati societari e dei processi a questi collegati, in quanto possono essere propedeutici anche al verificarsi di ulteriori illeciti, soprattutto nei confronti della Pubblica Amministrazione: si pensi, ad esempio alle false comunicazioni sociali come condotta strumentale al reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche o alla realizzazione di attività corruttive attraverso la creazione di poste fuori bilancio (cosiddetti "fondi neri").

Di conseguenza, pur registrando un impatto complessivo non molto incisivo, poichè per tale tipologia di illeciti non è prevista l'irrogazione di una sanzione interdittiva, i reati societari si presentano comunque abbastanza pervasivi e sono in ogni caso oggetto di specifica analisi nell'ambito del presente Modello, al fine di prevenire la commissione di uno degli illeciti contemplati dal Decreto.

5. Principi generali di controllo

Di seguito vengono riportati i principi generali di controllo, da applicarsi con riferimento a tutti i processi aziendali individuati come "sensibili", in relazione al rischio di commissione di uno dei reati presupposto, al fine di ridurre la probabilità di che gli illeciti si concretizzino.

1. Chiara identificazione e responsabilità di ciascuna operazione/processo

La responsabilità di ogni operazione/processo aziendale deve essere chiaramente definita e conosciuta all'interno dell'organizzazione.

2. Segregazione di funzioni/attività all'interno di ciascuna operazione/processo

Lo svolgimento delle diverse attività in cui si articola ciascuna operazione/processo non deve essere curato da un unico soggetto. Il coinvolgimento di esponenti aziendali diversi disincentiva, infatti, la commissione di reati o irregolarità e, comunque, consente una puntuale individuazione del soggetto cui ascrivere specifiche responsabilità in relazione a ciascuna fase del processo.

3. Tracciabilità delle operazioni/atti

Per ciascuna operazione o fatto gestionale posto in essere in relazione ai processi sensibili deve essere sempre possibile verificare l'iter in cui si è articolata ciascuna attività e individuare, ove necessario, i soggetti responsabili.

4. Evidenza formale dei controlli

I controlli effettuati all'interno di un processo devono lasciare una traccia documentale, così che si possa, anche in un momento successivo, verificarne lo svolgimento, identificare colui che lo ha posto in essere e valutarne l'operato.

5. Sistema di deleghe e procure

In ambito aziendale deve essere adottato un sistema di deleghe interne, per mezzo del quale a ciascun soggetto siano attribuiti compiti e responsabilità nell'ambito della gestione delle diverse attività. È opportuno, altresì, garantire l'esistenza di un sistema di procure, finalizzate al conferimento di poteri di firma e di spesa in capo ai diversi esponenti aziendali. Compatibilmente con la piena operatività societaria, il sistema di procure già prevede, quantomeno per operazioni di valore significativo o rilevanti per il Consorzio, un meccanismo di firme congiunte.

6. Adozione e implementazione di specifiche procedure/protocolli

Le attività definite come sensibili sono disciplinate da procedure/protocolli, che diano completa attuazione dei principi di controllo di cui al presente e ai successivi paragrafi.

7. Comunicazione continuativa all'OdV delle informazioni concernenti le operazioni a rischio

Il Consorzio individua taluni soggetti qualificati come Responsabili Interni, i quali sono tenuti, tra l'altro, a inviare con cadenza periodica all'Organismo di Vigilanza le informazioni relative alle operazioni sensibili e all'attuazione del Modello Organizzativo.

8. Informativa tempestiva all'OdV di anomalie o violazioni del Modello Organizzativo

Tutti i dipendenti e coloro che operano in nome o nell'interesse del Consorzio sono tenuti a comunicare per iscritto e in modo tempestivo all'Organismo di Vigilanza notizie ed informazioni circa comportamenti anomali, anche se non ancora di rilevanza penale, tenuti in ambito aziendale, ovvero le vere e proprie violazioni del Modello Organizzativo di cui siano venuti a conoscenza.

9. Utilizzo di sistemi informatici con riferimento alle operazioni sensibili

Per quanto possibile, il Consorzio ricorre all'utilizzo di sistemi informatici con riferimento allo svolgimento delle operazioni sensibili, in modo che ne siano garantite tracciabilità e uniformità della gestione.

10. Monitoraggio da parte dell'OdV dell'attuazione del modello organizzativo

L'Organismo di Vigilanza pone in essere un'attività continuativa di monitoraggio sull'osservanza e sull'attuazione del Modello. Tale attività, opportunamente documentata, è finalizzata all'individuazione di interventi da apportare al Modello Organizzativo, nonché alla promozione di procedimenti disciplinari a carico di coloro che abbiano violato le misure preventive adottate dal Consorzio.

11. Individuazione dei soggetti aziendali autorizzati a intrattenere rapporti con la P.A.

Fermi restando i poteri di firma attribuiti con procura, in ambito aziendale devono essere espressamente individuati i soggetti autorizzati ad intrattenere rapporti con soggetti pubblici.

12. Previsione di clausole ad hoc nei contratti

Nei contratti stipulati con collaboratori esterni, consulenti, partner, concessionari, fornitori, ecc., devono essere inserite specifiche clausole con cui gli stessi attestino di essere a conoscenza del Codice Etico e del presente Modello Organizzativo e si impegnino ad uniformarsi ai principi e alle procedure in essi contenuti (Allegato 3). I contratti devono altresì prevedere che comportamenti in violazione dell'obbligo così assunto consentano la risoluzione del contratto e la richiesta di risarcimento dei danni da parte del Consorzio (attraverso la previsione di una clausola risolutiva espressa, penali, ecc.).

Ai collaboratori esterni, ai consulenti, ai Partner e ai fornitori che intrattengono rapporti con la P.A. per conto del Consorzio, deve essere formalmente conferito potere in tal senso (con apposita clausola inserita nel contratto). Gli stessi soggetti devono sottoscrivere una



dichiarazione in cui si attesta la conoscenza del Codice Etico e del presente Modello Organizzativo, nonché l'impegno di uniformarsi ai principi e alle procedure in essi contenuti.

13. Monitoraggio sulle modalità di utilizzo delle risorse finanziarie

Come già accennato nella Parte Generale del presente modello, il controllo sulle movimentazioni finanziarie ricopre un ruolo di fondamentale importanza, in quanto eventuali elementi patologici in tale ambito potrebbero essere strumentali alla commissione di alcuni dei reati presupposto (es.: corruzione). Per tale motivo, il Consorzio predispone adeguati presidi preventivi, in osservanza con il dettato normativo del Decreto (art. 6, comma 2).



**PARTE SPECIALE
SEZIONE "A"**

**REATI CONTRO LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

(Artt. 24 e 25)

SEZIONE “A”: Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

1. Le fattispecie di reato nei rapporti con la P.A. ex artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001

In seguito all'attività di *check up* aziendale e *risk assessment*, si riportano di seguito gli illeciti richiamati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001 al cui rischio di effettiva commissione il Consorzio potrebbe essere esposto, con la relativa esemplificazione delle possibili modalità di realizzazione dei reati.

Art. 316-bis. Malversazione a danno dello Stato.

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro Ente Pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Presupposto della condotta illecita in questione è che la prestazione pubblica si sostanzi in «*sovvenzioni, contributi o finanziamenti*», intendendo sotto le prime due denominazioni le attribuzioni pecuniarie a fondo perduto (anche solo parzialmente) e, sotto la terza definizione, gli atti negoziali che si caratterizzano per l'esistenza di un'onerosità attenuata rispetto a quella derivante dall'applicazione delle ordinarie condizioni di mercato.

Il reato si configura ogniqualvolta le provvidenze economiche ricevute siano utilizzate per scopi diversi da quelli per il perseguimento dei quali sono state erogate e si perfeziona nel momento in cui viene attuata la “diversa” destinazione.

Art. 316-ter. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dalle Comunità Europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento

di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

La norma e il reato in questione trovano applicazione solo ove non ricorra la fattispecie di cui all'art. 640-bis c.p. («*Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche*») da cui si differenzia per la mancanza di raggiri ed artifici finalizzati ad indurre in errore il soggetto passivo. Ne consegue che la semplice presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere integra il reato di cui all'art. 316-ter; se, invece, detta condotta è accompagnata da “*malizie*” (ossia *raggiri* o *artifici*) ulteriori, si configura il reato di cui al citato art. 640-bis. Il reato si perfeziona nel momento in cui si utilizzano e/o presentano dichiarazioni e/o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero nel momento in cui si omettono informazioni dovute per legge e/o per contratto.

Art. 640. Truffa.

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549:

- 1. se il fatto è commesso a danno dello Stato e di un altro Ente Pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;*
- 2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.*

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Il reato in questione viene richiamato dall'art. 24, I co., del D.Lgs. 231/2001 solo con particolare riferimento all'ipotesi sub comma II, n. 1 e, più specificamente, con riferimento all'ipotesi di fatto commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico. Il reato di truffa si consuma nel momento in cui l'agente realizza l'ingiusto profitto, con correlativo danno patrimoniale altrui.

Art. 640-bis. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso

tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Il reato in questione si caratterizza per il particolare oggetto materiale della frode, e cioè ogni attribuzione economica agevolata erogata da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, comunque denominata: «contributi e sovvenzioni» (erogazioni a fondo perduto), finanziamenti (cessioni di credito a condizioni vantaggiose per impieghi determinati), mutui agevolati (caratterizzati, rispetto all'ipotesi precedente, dalla maggior ampiezza dei tempi di restituzione). Il reato si consuma nel momento del conseguimento dell'ingiusto profitto.

Art. 640-ter. Frode informatica.

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

Il reato in questione ha la medesima struttura e quindi i medesimi elementi costitutivi della truffa (art. 640 c.p.), dalla quale si differenzia solamente perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona (soggetto passivo), di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la manipolazione di detto sistema. Possono formalmente concorrere i reati di accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615-ter c.p.) e di frode informatica (art. 640-ter c.p.): trattasi di reati totalmente diversi, il secondo dei quali postula necessariamente la manipolazione del sistema, elemento costitutivo non necessario per la consumazione del primo. Il reato si consuma nel momento del conseguimento dell'ingiusto profitto a seguito della non autorizzata manipolazione del sistema informatico.

Art. 317. Concussione.

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Art. 318. Corruzione per l'esercizio della funzione.

Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.

L'art. 318 c.p. disciplina il reato di corruzione cd. «*impropria*», che si configura quando la condotta tipica è posta in essere per il compimento di un atto conforme ai doveri di ufficio. Non è necessario che si tratti di atto rientrante nelle competenze specifiche, proprie e «istituzionali» del soggetto, essendo sufficiente che l'atto afferisca alle competenze generali dell'ufficio al quale egli appartiene.

Il reato si perfeziona nel momento in cui si verifica l'accettazione della dazione e/o della promessa di dazione di denaro (anche se di modico importo) o altra utilità. Per «utilità» si intende qualunque «vantaggio», anche non avente carattere economico: i c.d. «*donativi o regalie di pura cortesia*» (a differenza di quanto avviene nell'ipotesi di cui all'art. 319 c.p.) escludono il reato se questi, per la loro modicità, non configurano la possibilità di influenza sul compimento dell'atto di ufficio, in modo da non apparire quale corrispettivo di quest'ultimo.

Art. 319. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

L'art. 319 c.p. disciplina il reato di corruzione cd. «*propria*», che si configura quando la condotta tipica è posta in essere per il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio. Non è necessario che si tratti di atto rientrante nelle competenze specifiche, proprie ed «istituzionali» del soggetto, bastando che sia atto attinente alle competenze generali dell'ufficio al quale egli appartiene. Il reato si perfeziona nel momento in cui vi è

l'accettazione della dazione e/o della promessa di dazione di denaro (anche se di modico importo) o altra utilità. Per "utilità" si intende qualunque "vantaggio" anche non avente carattere economico: i cd. «*donativi o regalie di pura cortesia*», anche se di valore sommamente modico, a differenza di quanto avviene nell'ipotesi di cui all'articolo precedente, non escludono il reato.

Art. 319-ter. Corruzione in atti giudiziari.

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Art. 319-quater. Induzione indebita a dare o promettere utilità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Art. 320. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.

Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Art. 322. Istigazione alla corruzione.

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la

promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

L'art. 322 c.p. disciplina ipotesi di reato che si connotano per la presenza di elementi analoghi a quelli relativi ai reati di concussione e corruzione, da cui si differenziano principalmente per la mancata accettazione dell'utilità. Il momento consumativo del reato coincide con la semplice offerta o promessa, purché sia caratterizzata da adeguata serietà e sia in grado di turbare psicologicamente il soggetto che la riceve. Non è necessario che l'offerta abbia una giustificazione, né che sia specificata l'utilità promessa, né quantificata la somma di denaro, essendo sufficiente la prospettazione dello scambio illecito.

2. Aree a rischio reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

I reati in precedenza illustrati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti tra il Consorzio e la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato, in base a quanto sopra specificato). Dall'attività di *risk assessment* effettuata e in relazione alle condotte criminose contemplate dalla norma, le **aree / funzioni aziendali a rischio reato** che presentano profili di maggiore criticità sono:

1. Consiglio di Amministrazione
2. Direzione Generale e Direttore Generale Vicario
3. Dirigenza amministrativo/contabile
4. Ufficio economico-finanziario
5. Ufficio affari legali e generali
6. Dirigenza settore sanitario
7. Direzione sanitaria.

3. Destinatari: principi generali di comportamento e di attuazione

La Sezione "A" si riferisce a comportamenti intrattenuti con le Istituzioni, le Autorità di Vigilanza ed Enti concessionari di un pubblico servizio da parte di amministratori, direttori generali, dirigenti e dipendenti del Consorzio, nonché da partner e collaboratori esterni o fornitori con essa operanti sulla base di un rapporto contrattuale, anche temporaneo (qui di seguito, tutti definiti "Destinatari").

Obiettivo della presente Sezione è definire regole di condotta conformi a quanto stabilito nel Modello, nonché a quanto previsto nel Codice Etico, che devono essere adottate dai Destinatari al fine di impedire il verificarsi dei reati contemplati. È sancito, pertanto, il divieto di porre in essere:

1. comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto;
2. condotte che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. qualsiasi situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione alle riferite ipotesi di reato.

Segnatamente, è fatto divieto di:

- a) creare situazioni ove i Destinatari siano, o possano apparire, in conflitto con gli interessi del Consorzio, ovvero creare situazioni che possano interferire con la loro capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse dello stesso;
- b) compiere azioni o tenere comportamenti che siano o possano essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette o mediante terzi, di privilegi per sé o per altri;
- c) effettuare o promettere ovvero tentare di effettuare o promettere, in favore di pubblici funzionari italiani ed esteri o di loro parenti, anche per interposta persona, elargizioni in denaro, distribuzioni di omaggi o regali, ovvero benefici di qualsivoglia natura, tali da influenzare l'indipendenza di giudizio dei pubblici funzionari stessi ovvero indurli ad assicurare indebiti vantaggi;
- d) presentare o tentare di presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire finanziamenti, contributi o erogazioni di varia natura oppure per ottenere un indebito beneficio o qualsiasi altro vantaggio per il Consorzio;

-
- e) destinare o tentare di destinare le somme ricevute da detti organismi pubblici a scopi diversi da quelli per i quali erano stati concessi;
 - f) alterare il funzionamento di un sistema informatico ovvero manipolare i dati in esso contenuti al fine di ottenere un indebito vantaggio a danno di terzi.

Ai fini dell'attuazione dei divieti così sanciti:

1. i rapporti con la Pubblica Amministrazione nelle aree di attività a rischio reato devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di un apposito responsabile (c.d. *responsabile interno*) per una o più operazioni, qualora esse siano ripetitive;
2. gli accordi di collaborazione con i partner devono essere definiti per iscritto, con evidenziazione di tutte le condizioni ad essi sottese – prestando particolare attenzione alle condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta a procedure competitive – e devono essere proposti, verificati e/o approvati da almeno due soggetti distinti appartenenti al Consorzio;
3. le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari per il conseguimento di finanziamenti, contributi e/o erogazioni di varia natura, nonché ai fini dell'ottenimento di autorizzazioni/licenze/permessi, devono contenere elementi assolutamente veritieri e vanno appositamente rendicontate;
4. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento di dette attività (quali, a titolo esemplificativo, la effettiva destinazione dei fondi ottenuti dallo Stato italiano o da organismi dell'Unione Europea, o il pagamento di fatture) devono porre particolare attenzione alla loro esecuzione e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;
5. il personale deve periodicamente dichiarare, sotto propria responsabilità, di non essere in una posizione di conflitto di interesse e di essere in condizione di indipendenza verso la P.A. e gli enti concessionari di pubblici servizi;
6. alle attività di verifica giudiziaria, tributaria, amministrativa, ambientale e di sicurezza devono partecipare i soggetti appositamente delegati. L'OdV dovrà essere espressamente informato sull'inizio di ogni attività ispettiva, mediante apposita comunicazione, inviata a cura del Responsabile della Funzione aziendale coinvolta;
7. nei contratti con i fornitori e i partner deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi:
 - a. di essere a conoscenza delle prescrizioni del Codice Etico e di impegnarsi al rispetto delle norme in esso contenute;

-
- b. di essere a conoscenza dei contenuti del modello, di accettarne i protocolli, di impegnarsi a rispettare le procedure in esso esplicitate e a tenere un comportamento conforme alle previsioni in esso contenute, pena la risoluzione dell'accordo;
 - c. di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi alle fattispecie sancite dal Decreto.

4. Processi/attività a rischio reato: procedure di controllo specifiche

Nell'ambito dei reati verso la Pubblica Amministrazione, e in considerazione delle aree a rischio che presentano profili di maggiore criticità, si individuano i seguenti **processi / attività a rischio reato**:

1. Negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti e convenzioni con enti pubblici alla cui aggiudica si perviene mediante procedure aperte, ristrette e negoziate
2. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di provvedimenti amministrativi necessari per l'esercizio dell'attività (permessi, concessioni, autorizzazioni e licenze)
3. Gestione degli adempimenti fiscali e tributari e dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria (AdE, GdF, ecc.) e con funzionari pubblici nell'ambito delle attività di verifica ispettiva (es. ASL, INAIL, Regione, Ispettorato del Lavoro, ecc.)
4. Richiesta, gestione e rendicontazione di contributi, sovvenzioni, agevolazioni e finanziamenti da parte di soggetti pubblici

All'interno dei paragrafi seguenti si procede ad un'attività di *matching* tra i processi sopra riportati e le principali fattispecie di illecito, alla identificazione delle strutture aziendali coinvolte, nonché alla individuazione di protocolli e meccanismi di controllo che integrano un'attività di *risk mitigation*, volta a condurre il rischio di commissione dei reati al di sotto della soglia di "rischio accettabile", così come definito dalle Linee Guida di Confindustria.

4.1. *Negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti e convenzioni con enti pubblici alla cui aggiudica si perviene mediante procedure aperte, ristrette e negoziate*

PRINCIPALI REATI IPOTIZZABILI

Reati diretti: malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.); indebita percezione di erogazioni ai danni dello stato (art. 316-ter c.p.); truffa (art. 640 c.p.); concussione (art. 317 c.p.); corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater); corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).

Reati strumentali: Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

FUNZIONI COINVOLTE

Consiglio di Amministrazione - Direzione Generale - Dirigenza amministrativo/contabile - Ufficio affari legali e generali - Dirigenza settore sanitario - Direzioni tecniche di farmacia.

PROCEDURE DI CONTROLLO SPECIFICHE

Il sistema di poteri e deleghe deve prevedere che:

- sia definita la soglia di autonomia gestionale per natura di spesa ed impegno, anche con riferimento a quelli nei confronti della P.A.;
- tutti coloro che materialmente intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto del Consorzio godano di un'autorizzazione in tal senso da parte della stessa, consistente in un'apposita delega o direttive organizzative interne per i dipendenti e gli organi sociali ovvero in un contratto di fornitura/consulenza o di collaborazione.

La segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi di definizione negoziazione/stipula/esecuzione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici è garantita attraverso l'attuazione e formalizzazione delle seguenti prescrizioni:

- la predisposizione della documentazione necessaria per la partecipazione a gare pubbliche/trattative private prevede il coinvolgimento di soggetti diversi nelle attività di autorizzazione e di controllo; in particolare:
 - l'analisi dei requisiti previsti dal bando è effettuata dall'Ufficio gare, che esegue una verifica preliminare di fattibilità;

-
- nel caso in cui il Consorzio non disponesse dei requisiti richiesti, la Direzione generale e il Responsabile della Direzione sanitaria possono intavolare trattative con altri soggetti con cui partecipare eventualmente in maniera congiunta;
 - se la gara risulta fattibile, viene *loggata* in un apposito file-registro ed è assegnato un identificativo per tracciarne le caratteristiche principali, che vengono trasmesse alla Direzione generale per la decisione in merito alla partecipazione;
 - in caso di decisione positiva, l'Ufficio gare e contratti aggiorna il file-registro modificando lo *status* della gara e predispone la documentazione, che è vistata dal DG e sottoscritta formalmente dal Presidente del CdA;
 - la fase di effettivo svolgimento e di controllo dei lavori è affidata alla figura del Responsabile interno, appositamente nominata per i procedimenti più complessi, oltre alla supervisione del DG vicario;
 - le procedure ed i contratti con terzi appartenenti alla Pubblica Amministrazione non possono essere negoziati, stipulati e/o gestiti in autonomia da un solo soggetto, ma prevedono la compartecipazione delle figure di cui al punto precedente. Eventuali successive integrazioni/modifiche del contratto devono essere adeguatamente controllate e autorizzate da un soggetto differente da quello che ha negoziato l'accordo originario.

Al fine di garantire la tracciabilità del processo, tutte le dichiarazioni e le comunicazioni rese ad esponenti della P.A. e previste dalle norme in vigore o specificatamente richieste dai suddetti esponenti (ad esempio, in occasione di partecipazione a gare pubbliche), devono rispettare i principi di chiarezza, correttezza, completezza e trasparenza e saranno debitamente protocollate ed archiviate. Ogni accordo/convenzione/contratto con Soggetti Pubblici deve essere formalizzato in un documento, debitamente firmato da soggetti muniti di idonei poteri in base al sistema delle deleghe in essere. Per ogni fase del processo, inoltre, è necessario che risultino, da apposita documentazione scritta (es.: schede di evidenza - Allegato A), le attività svolte, i controlli e le verifiche eseguiti ed il processo autorizzativo, nonché la chiara identificazione dei soggetti e delle funzioni che intrattengono rapporti con la P.A. in relazione al procedimento in oggetto. L'Ufficio gare, inoltre, in relazione ad ogni procedura, censisce le principali informazioni e gli accadimenti di rilievo, aggiornando periodicamente un apposito registro, che dovrà dare evidenza dei seguenti dati:

- stazione appaltante;
- oggetto della procedura;
- requisiti necessari;
- documentazione prodotta;

- importo;
- stato dell'iter procedurale.

Il Registro in questione è sottoposto periodicamente (ad esempio, con cadenza semestrale) al visto del Direttore Generale e del Responsabile Direzione sanitaria.

Fase / attività	Process owner	Controlli
Raccolta e produzione documentazione richiesta	Ufficio gare (Affari generali e legali)	Visto e inserimento in database
Presentazione domanda	Pres. CdA o DG	Firma per controllo documentazione e offerta.
Negoziazione con rappresentante ente pubblico	Direzione generale / Responsabile interno	Verifica limiti di autonomia gestionale e costi/benefici dell'operazione
Stipula contratto / convenzione	Pres. CdA o DG	Controllo formale della documentazione predisposta (es. clausole contrattuali) e dei poteri dei firmatari all'uopo delegati
Esecuzione del contratto	Resp. Interno con supervisione DG vicario	Controllo esatta attuazione degli accordi stipulati

4.2. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di provvedimenti amministrativi necessari per l'esercizio dell'attività (permessi, concessioni, autorizzazioni e licenze)

PRINCIPALI REATI IPOTIZZABILI

Reati diretti: indebita percezione di erogazioni ai danni dello stato (art. 316-ter c.p.); truffa (art. 640 c.p.); truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.); concussione (art. 317 c.p.); corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater); corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).

Reati strumentali: corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

FUNZIONI COINVOLTE

Consiglio di Amministrazione - Direzione Generale - Dirigenza amministrativo/contabile - Ufficio affari legali e generali - Dirigenza settore sanitario - Direzioni tecniche di farmacia.

PROCEDURE DI CONTROLLO SPECIFICHE

La segregazione delle funzioni/attività è garantita dal fatto che i Responsabili delle Funzioni interessate svolgono un controllo formale di completezza, veridicità ed accuratezza sulla documentazione per la richiesta di licenze ed autorizzazioni predisposta dai loro collaboratori, prima di procedere alla sua presentazione. In seguito alla firma del Responsabile di funzione (es.: Direzione sanitaria, Ufficio affari generali), prima dell'invio della documentazione e della domanda relativa a permessi, concessioni, autorizzazioni e licenze, sarà necessaria una ulteriore verifica da parte della Direzione Generale, che rilascia il *placet* definitivo.

La documentazione relativa alle licenze ed autorizzazioni è archiviata secondo la procedura specifica prevista dalla Funzione di competenza, che ne garantisce altresì la conservazione per il periodo minimo stabilito dalla legge e la tenuta di un calendario degli adempimenti da espletare per il rinnovo delle licenze.

La trasparenza e la tracciabilità delle operazioni sono garantite dal rispetto dalle seguenti procedure:

- il Responsabile della funzione interessata, o un soggetto da questi delegato, effettua un controllo formalizzato volto a garantire la corrispondenza tra le spese sostenute e gli elementi propedeutici all'ottenimento di licenze e/o autorizzazioni e quanto eventualmente previsto da leggi e regolamenti;
- nel caso in cui ci si avvalga di intermediari o consulenti per l'ottenimento di autorizzazioni o licenze, il Responsabile della Dirigenza amministrativo/contabile avrà il compito di effettuare un controllo di congruità sulle spese da questo sostenute per l'ottenimento delle autorizzazioni stesse, rilasciando formale benestare al proseguimento della procedura.

Per quanto riguarda la partecipazione ai procedimenti amministrativi più complessi e più significativi, il Responsabile Interno appositamente designato è tenuto a redigere delle schede di evidenza (sulla base, ad esempio, del format dell'Allegato A) da cui risultino:

- l'oggetto, la data e il soggetto incaricato alla presentazione delle domande;
- le fasi più significative delle operazioni;
- l'esito della procedura;
- la conclusione dell'operazione.

Fase / attività	Process owner	Controlli
Predisposizione documentazione necessaria per la richiesta della licenza e/o autorizzazione	Direzione Sanitaria, Ufficio Affari generali	Verifica possesso requisiti (soggettivi e oggettivi) e rispondenza al budget di spesa previsto per l'operazione
Presentazione della domanda per l'ottenimento del provvedimento	Pres. CdA / Direzione generale	Controllo della documentazione predisposta formalmente e invio
Archivio documentazione	Ufficio economico-finanziario	Controllo processo di archiviazione

4.3. Gestione degli adempimenti fiscali e tributari e dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria (AdE, GdF, ecc.) e con funzionari pubblici nell'ambito delle attività di verifica ispettiva (es. ASL, INAIL, Regione, Ispettorato del Lavoro, ecc.)

PRINCIPALI REATI IPOTIZZABILI

Reati diretti: indebita percezione di erogazioni ai danni dello stato (art. 316-ter c.p.); truffa (art. 640 c.p.); truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.); concussione (art. 317 c.p.); corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.); corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).

Reati strumentali: false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.); corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).



FUNZIONI COINVOLTE

Consiglio di Amministrazione - Direzione Generale - Dirigenza amministrativo/contabile - Ufficio affari legali e generali - Dirigenza settore sanitario.

PROCEDURE DI CONTROLLO SPECIFICHE

Per quel che attiene alle ispezioni giudiziarie, tributarie, amministrative e del lavoro (es.: normativa in materia di sicurezza sul lavoro, accertamenti fiscali, verifiche INPS, ecc.), il Consorzio garantisce una corretta gestione dei protocolli ed individua per ciascuna fattispecie i dipendenti incaricati di gestire i rapporti con i Pubblici Ufficiali che effettuano la verifica, al fine di fornire loro ogni informazione necessaria. Detti soggetti dovranno garantire:

- la tempestiva e completa esibizione dei documenti che gli incaricati appartenenti alla Pubblica Autorità ritengano necessario acquisire nel corso di attività ispettive;
- la redazione e conservazione dei verbali formati in occasione dell'ispezione;
- la comunicazione dell'inizio dell'accertamento all'OdV;
- la trasmissione della copia del verbale conclusivo dell'ispezione all'OdV.

Al fine di prevenire i reati connessi a tale processo, perpetrabili, ad esempio, attraverso la fornitura di dati difforni rispetto a quelli reali, il Consorzio promuove la segregazione delle funzioni tra chi predispone la documentazione, il soggetto che effettua il relativo controllo sulla sua correttezza e colui che autorizza l'utilizzo di tali informazioni. Nel caso di ispezioni, il soggetto responsabile per la gestione del rapporto diretto con l'Ente verificatore deve essere distinto da chi esamina successivamente la documentazione predisposta ed elabora l'eventuale report concernente l'esito dell'ispezione rilasciato dall'Ente. L'adeguata segregazione delle funzioni è volta ad evitare, altresì, la commissione di reati connessi all'ottenimento di contributi ed agevolazioni da parte di soggetti pubblici (*infra*) come, ad esempio, quello previsti dagli artt. 316-*bis* e 316-*ter* c.p.

La Società tiene sotto controllo la gestione dei flussi monetari ed ogni altro processo indicato quale strumento per la consumazione del reato e vigila sul pieno e completo rispetto del Codice etico.

Fase / attività	Process owner	Controlli
Predisposizione documentazione da mettere a disposizione dell'autorità preposta alla verifica	Direzioni tecniche farmacie, Direzione sanitaria, Ufficio affari legali e generali	Controllo della completezza della documentazione predisposta
Sottoscrizione e conservazione verbali/report ispettivi	CdA / Direzione Generale	Controllo concordanza tra verifiche effettuate, verbale ispettivo e documentazione esibita
Comunicazione e archiviazione	Ufficio economico-finanziario	Controllo processo di archiviazione

4.4. Richiesta, gestione e rendicontazione di contributi, sovvenzioni, agevolazioni e finanziamenti da parte di soggetti pubblici

PRINCIPALI REATI IPOTIZZABILI

Reati diretti: malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.); indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato (art. 316-ter c.p.); truffa (art. 640 c.p.); truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.); concussione (art. 317 c.p.); Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.); corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).

Reati strumentali: false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.); corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

Tale processo vede una stretta interconnessione tra reati diretti e strumentali. La fattispecie probabilmente più comune può riguardare l'ottenimento di erogazioni pubbliche non dovute (attraverso la produzione di documentazione mendace), ovvero l'utilizzo delle agevolazioni ottenute in maniera difforme da quanto previsto dalla norma di riferimento (es.: contributi in conto capitale utilizzati per finanziare spese correnti). La commissione di simili illeciti trova quasi sempre elementi propedeutici nella manipolazione dei dati contabili e societari.

FUNZIONI COINVOLTE

Consiglio d'Amministrazione - Direzione Generale - Dirigenza amministrativo/contabile - Ufficio affari legali e generali - Dirigenza settore sanitario.

PROCEDURE DI CONTROLLO SPECIFICHE

Il Consorzio garantisce la segregazione di compiti e funzioni tra chi predispone la documentazione a sostegno della domanda di finanziamento (Responsabile di funzione, Responsabile di progetto, da individuare per le procedure più complesse), chi la sottoscrive (Direzione generale), chi verifica l'effettivo utilizzo delle somme erogate e chi si occupa della loro rendicontazione (Responsabile Ufficio economico-finanziario). La corretta procedura di svolgimento del processo in questione prevede, dunque, l'individuazione del responsabile di progetto, che deve essere formalizzata e tracciata, oltre al costante monitoraggio sullo stato di avanzamento delle pratiche di finanziamento presentate.

Le *policy* interne assicurano altresì la tracciabilità di ogni fase del processo attraverso apposite procedure autorizzative e l'esistenza di *check-list* per l'archiviazione della documentazione di supporto, sotto la responsabilità del Responsabile di Funzione e dell'organo amministrativo.

In sintesi, le procedure di controllo aziendali, improntate ai principi di segregazione delle attività, tracciabilità e monitoraggio continuo, sono orientate a raggiungere i seguenti obiettivi fondamentali:

- garantire la veridicità dei dati aziendali trasmessi e della documentazione prodotta;
- assicurare la destinazione delle somme erogate a titolo di finanziamento (agevolato o a fondo perduto) agli scopi per i quali sono state ottenute.

Anche in relazione al processo in questione, il Consorzio monitora costantemente la gestione dei flussi finanziari, al fine di evitare episodi che possano rivelarsi strumentali alla commissione dei reati menzionati attraverso la creazione di provviste finanziarie *off-balance* da destinare, ad esempio, ad atti corruttivi volti ad ottenere illeciti vantaggi.

Fase / attività	Process owner	Controlli
Analisi bando di gara	Responsabile di funzione interessato (Direzioni tecniche farmacia, direzione sanitaria, ecc.)	Controllo formale bando di finanziamento per verificare requisiti soggettivi ed oggettivi
Produzione documenti - predisposizione progetto	Responsabile progetto, DG vicario	Controllo formale della documentazione predisposta e da presentare
Firma e presentazione della domanda	CdA - Direzione generale	Verifica della domanda da parte di almeno due rappresentanti del Consorzio
Realizzazione definitiva del progetto	Responsabile di funzione interessato	Predisposizione di più preventivi e scelta in base a logiche di opportunità ed economicità
Rendicontazione, monitoraggio e archiviazione	Ufficio economico-finanziario, Responsabile progetto	Controllo processo di rendicontazione e di archiviazione



PARTE SPECIALE

REATI SOCIETARI

(Art. 25-ter)

SEZIONE “B”: Reati societari

1. Le fattispecie dei reati societari ex art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001

In seguito all'attività di *check-up* aziendale e *risk assessment*, si riportano di seguito gli illeciti richiamati dall'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001 al cui rischio di effettiva commissione il Consorzio potrebbe essere esposto. Occorre rilevare che, nell'ipotesi di realizzazione dei reati in questione, il legislatore prevede l'applicazione della sola sanzione pecuniaria (di cui all'art. 10) e non anche delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2 del Decreto.

Le fattispecie dei reati in materia societaria di cui all'art. 25-ter in riferimento alla natura societaria e al tipo di attività svolta sono di seguito riportati.

Art. 2621. False comunicazioni sociali.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle

persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

La norma tende a garantire che i bilanci e le comunicazioni sociali siano redatti secondo i criteri imposti dalla legge, in maniera tale da risultare veritieri, di modo che sia possibile ricostruire il procedimento valutativo svolto nell'elaborazione dei documenti e comprendere il reale stato patrimoniale, economico e finanziario della Società. Per «bilancio» si intende il rendiconto di esercizio che, per sua natura, ha carattere retrospettivo, riguarda cioè la situazione patrimoniale, economica e finanziaria risultante al momento della chiusura dell'ultimo esercizio. Sicché, ai sensi della norma in questione, non rientrano nel concetto di bilancio i cosiddetti bilanci previsionali e/o programmatici (rivolti al futuro svolgimento dell'attività) né i «bilanci infrannuali» i quali fanno tutti parte della categoria dei «bilanci intermedi non obbligatori» non prescritti come obbligatori dalla legge.

Il reato si perfeziona nel momento in cui vengono esposti fatti non rispondenti al vero oppure vengono omesse informazioni dovute per legge nell'ambito delle comunicazioni sociali.

Art. 2622. False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori.

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.

Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

L'ipotesi delittuosa disciplinata dalla norma si differenzia da quella prevista dall'art. 2621 c.c. per la necessità, ai fini della configurabilità del reato, del danno patrimoniale ai soci, ai creditori ovvero alla società. Il reato si perfeziona con la concreta verifica di tale danno.

Art. 2625. Impedito controllo.

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o

ad altri organi sociali sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Ai fini della configurabilità della responsabilità della persona giuridica, è necessario che dalla condotta tipica degli amministratori derivi un danno ai soci. Alla luce della riforma apportata alla norma in esame dall'art. 29 del D.Lgs. n. 39/2010, la condotta tipica è quella dell'impedito e/o ostacolato controllo cd. "interno" (ossia il controllo esercitato da organi interni alla compagine sociale), non anche il controllo cd. "esterno" (ossia svolto dai responsabili della revisione). Il reato si perfeziona con la concreta verifica del danno.

Art. 2626. Indebita restituzione dei conferimenti.

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Il reato si perfeziona con l'esecuzione di una delle condotte tipiche previste dalla norma.

Art. 2627. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Il reato si perfeziona con l'esecuzione di una delle condotte tipiche previste dalla norma, ma lo stesso si estingue se l'attore pone in essere la condotta riparatoria prevista nel secondo comma (restituzione degli utili e/o ricostituzione delle riserve entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio).

Art. 2628. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali della società controllante.

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Per quanto concerne la punibilità del cd. amministratore “di fatto”, è opportuno fare riferimento all’ art. 2639, primo comma, c.c. Il reato si perfeziona nel momento in cui la condotta tipica determina la lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, ma lo stesso si estingue se l’attore pone in essere la condotta riparatoria prevista nel terzo comma (ricostituzione del capitale e/o delle riserve entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio).

Art. 2629. Operazioni in pregiudizio dei creditori.

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Il reato si perfeziona nel momento in cui la condotta tipica determina danno ai creditori societari, ma lo stesso si estingue se l’attore pone in essere la condotta riparatoria prevista nel secondo comma (risarcimento del danno ai creditori danneggiati, prima del giudizio di responsabilità).

Art. 2632. Formazione fittizia del capitale.

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di

azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Tale ipotesi di reato sanziona alcune condotte idonee a compromettere la “effettività” del capitale sociale. In altri termini, la norma tende ad evitare che, in particolari momenti della vita sociale, quali la genesi o l’aumento di capitale o la trasformazione, il capitale sociale venga svuotato della propria reale consistenza, in quanto formato o aumentato “fittiziamente”, in maniera tale da rappresentare ai creditori sociali una consistenza patrimoniale che la compagine sociale in realtà non possiede. Il reato si perfeziona nel momento in cui l’amministratore o i soci conferenti pongono in essere la condotta prevista dalla norma.

Art. 2635. Corruzione tra privati.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

La fattispecie di corruzione tra privati inserita nel D.Lgs. n. 231/2001, all’art 25-ter, che prevede la responsabilità della società per i c.d. reati societari, contempla il “lato attivo” della fattispecie plurisoggettiva (la dazione/promessa di utilità da parte di “chiunque” a favore dei

soggetti societari qualificati di cui ai commi 1 e 2). In concreto, può essere sanzionata la società nel cui interesse taluno ha corrisposto/promesso denaro/utilità ai soggetti qualificati di cui ai commi 1 e 2. La configurabilità del delitto *de quo* viene comunemente ipotizzata in relazione a due distinte società: quella alla quale appartiene il corruttore e l'altra, alla quale sono riferibili i soggetti corrotti. A seguito di questa ricostruzione, si dice, può essere sanzionata la società cui appartiene il soggetto corruttore, in quanto solo questa società può essere avvantaggiata dalla condotta corruttiva; al contrario, la società in cui è incardinato il soggetto corrotto subisce, per definizione normativa, un danno in seguito alla violazione dei doveri d'ufficio o di fedeltà, a sua volta determinata dalla condotta corruttiva.

Art. 2636. Illecita influenza sull'assemblea.

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

L'ipotesi di reato in esame tende a garantire che la volontà dell'organo deliberativo della società sia espressa attraverso l'esercizio di voti validi e nel rispetto della regola di maggioranza (o principio maggioritario). Soggetto attivo può essere «chiunque» e, quindi, anche un soggetto non socio ed estraneo alla società. Il reato si perfeziona nel momento in cui, a seguito di atti simulati o fraudolenti, si determina fittiziamente la maggioranza assembleare idonea ad adottare una o più delibere. Vale precisare, peraltro, che il reato non si configura se la delibera sarebbe stata comunque adottata dall'assemblea anche in mancanza della maggioranza "fraudolentemente orientata" (al fine di accertare tale ultima circostanza è necessario procedere alla c.d. "prova di resistenza" che consiste nel verificare se, sottraendo i voti espressi in virtù degli atti simulati o fraudolenti, la delibera raggiunge comunque le maggioranze prescritte per la sua regolare adozione).

Art. 2638. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti

alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La condotta tipica è quella dell'impedito e/o ostacolato controllo cd. "esterno" (ossia il controllo svolto dai responsabili della revisione o dalle autorità pubbliche di vigilanza), non anche il controllo cd. "interno" (ossia quello esercitato da organi interni alla compagine sociale). Per quanto concerne la punibilità del cd. amministratore "di fatto" (vd. art. 2639, I co., c.c. *sub* nota all'art. 2621 c.c.), il reato si perfeziona con la posa in essere di una delle condotte tipiche previste dalla norma.

2. Aree a rischio reato

Dall'attività di *risk assessment* effettuata e in relazione alle condotte criminose suddette, le **aree / funzioni aziendali a rischio reato** che presentano profili di maggiore criticità sono:

1. Consiglio di Amministrazione
2. Direzione Generale e Direzione Generale Vicario
3. Dirigenza amministrativo/contabile
4. Ufficio economico-finanziario
5. Ufficio affari legali e generali
6. Dirigenza settore sanitario
7. Direzione sanitaria

3. Destinatari: principi generali di comportamento e di attuazione

La presente Sezione si riferisce a comportamenti posti in essere nell'interesse o a vantaggio della Società da Amministratori, Direttori Generali o da soggetti sottoposti alla loro vigilanza e coordinamento. Obiettivo di tale Sezione è far sì che i Destinatari ora individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal presente modello, nonché a quanto previsto dal Codice Etico, al fine di impedire il verificarsi dei reati contemplati dal Decreto.

In particolare, la trasparenza e la correttezza contabile si fondano sulla verità, accuratezza e completezza delle informazioni di base su cui si fondano le relative registrazioni. Pertanto, viene sancito, a carico dei Destinatari, il divieto di porre in essere:

- comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato di cui all'art. 25-ter del Decreto;
- condotte che, sebbene non siano tali da costituire *ex se* fattispecie di reato rientranti tra quelle di cui al precedente punto, possano comunque potenzialmente diventarlo.

È altresì fatto obbligo ai Destinatari che venissero a conoscenza di omissioni, falsificazioni e/o trascuratezze della contabilità o della documentazione sulla base della quale il bilancio o altri documenti sociali vengono elaborati, di informarne i propri superiori e l'Organismo di Vigilanza.

Segnatamente, anche alla luce delle prescrizioni esplicitate nel Codice Etico, per ogni operazione contabile deve essere conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- a) l'agevole registrazione contabile;
- b) l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
- c) la ricostruzione accurata dell'operazione, anche al fine di ridurre la probabilità di errori interpretativi.

I Destinatari devono:

- fornire ai soci e al pubblico in generale informazioni veritiere e complete sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Consorzio;
- garantire la completa tracciabilità dell'iter decisionale, autorizzativo e delle attività di controllo svolte, archiviando in maniera corretta e dettagliata i documenti di supporto;
- garantire la comunicazione all'organo amministrativo di qualsiasi situazione che possa comportare un conflitto d'interesse, palese o occulto, di un consigliere di amministrazione con gli interessi della Società o dei Soci.

In ogni caso, è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del

D.Lgs. 231/2001, e più specificamente, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- porre in essere azioni finalizzate a fornire informazioni fuorvianti con riferimento all'effettiva realtà operativa del Consorzio, non fornendone una corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- restituire o favorire la restituzione di conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di riduzione del capitale sociale previsti dalla legge;
- occultare documenti e informazioni o fornire documenti ed informazioni incompleti o fuorvianti, ovvero ostacolare in qualsiasi modo lo svolgimento dell'attività di controllo da parte di Sindaci e degli organi di controllo in genere;
- porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
- acquistare o sottoscrivere quote sociali fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere in ogni modo a formazione o aumenti fittizi del capitale sociale.

4. *Processi/attività a rischio reato: procedure di controllo specifiche*

Nell'ambito dei reati societari e in considerazione delle aree a rischio che presentano profili di maggiore criticità si individuano i seguenti **processi / attività a rischio reato**:

- | |
|--|
| 1. Gestione amministrativa (preventivi, fatturazione, magazzino, adempimenti civilistici e fiscali) e predisposizione delle comunicazioni sociali (es. bilancio d'esercizio) |
| 2. Gestione partecipazioni consorziate, riunioni assembleari, operazioni sul capitale e destinazione dell'utile |

4.1. Gestione amministrativa (notule, fatture e corrispettivi, pagamenti, magazzino, adempimenti civilistici e fiscali) e predisposizione delle comunicazioni sociali (bilancio d'esercizio)

PRINCIPALI REATI IPOTIZZABILI

Reati diretti: false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.); impedito controllo (art. 2625 c.c.); Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.); illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.); illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.); ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

Altri reati: indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato (art. 316-ter c.p.); truffa (art. 640 c.p.); truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.); corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).

Oltre ai reati diretti, vale a dire quelli richiamati espressamente dall'art. 25-ter del Decreto, il Consorzio pone grande attenzione anche agli illeciti rispetto ai quali i reati in questione potrebbero risultare strumentali o propedeutici. Si pensi, ad esempio, ad episodi di false comunicazioni sociali volti a creare provvista finanziaria *off-balance* da destinare ad atti corruttivi (*infra*).

FUNZIONI COINVOLTE

- 1) Funzioni interne: Consiglio di Amministrazione - Direzione Generale - Dirigenza amministrativo/contabile - Ufficio economico-finanziario - Dirigenza settore Sanitario - Direzioni tecniche di farmacia.
- 2) Soggetti esterni: Consulente.

Il processo in esame si riferisce alle attività svolte per la predisposizione delle situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie del Consorzio previste dalla normativa vigente oltre che dallo statuto societario (es. bilancio pluriennale, bilancio preventivo economico annuale,

conto consuntivo). I reati in oggetto sono "reati propri": conseguentemente, per la loro configurabilità, è necessario che ad agire sia un soggetto provvisto della qualifica richiesta dalla legge (es. legale rappresentante). I reati in questione possono consumarsi con l'intervento e la complicità, diretta o indiretta, anche di soggetti esterni che operano in qualità di consulenti (contabili e fiscali) e che, come specificato nella Parte Generale del MOG, si configurano ugualmente come destinatari dello stesso. Nel caso di specie, il soggetto incaricato della consulenza alla redazione del bilancio rappresenta uno dei potenziali soggetti che possono commettere i reati contemplati nella presente parte speciale.

PROCEDURE DI CONTROLLO SPECIFICHE

Con riguardo alle procedure di assestamento e integrazione, chiusura contabile e di elaborazione della bozza di bilancio, tutte le poste contabili, corredate delle informazioni necessarie per consentirne un controllo, sono comunicate dai vari responsabili di funzione al Responsabile dell'Ufficio economico-finanziario; quest'ultimo, a sua volta, fornisce tutti i dati utili al Consulente esterno, che svolge attività di controllo, supporto e supervisione.

In particolare, i Responsabili delle singole unità locali (es.: Direzioni tecniche di farmacia):

- dichiarano per iscritto la veridicità, la correttezza, la precisione e la completezza delle informazioni e dei dati inviati, destinati a confluire nel bilancio, nonché degli altri elementi informativi messi a disposizione del Consorzio;
- sono responsabili dei processi che contribuiscono alla determinazione delle voci contabili e/o delle attività valutative ad esse demandate e degli eventuali commenti in bilancio di propria competenza.

Il Responsabile dell'Ufficio economico-finanziario verifica le schede contabili e il piano dei conti nella contabilità generale e dichiara:

- a) la corrispondenza tra i dati trasmessi dalle diverse funzioni aziendali e quelli inseriti in bilancio;
- b) l'applicazione dei principi di redazione del bilancio contenuti nel codice civile e dei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC);
- c) l'assenza di elementi da cui desumere che le dichiarazioni e i dati raccolti contengano elementi non corrispondenti al vero, incompleti o inesatti;
- d) il rispetto della presente procedura.

Tale dichiarazione è vistata, per conoscenza ed accettazione, dal Consulente esterno.

Gli adempimenti di cui ai punti precedenti formano oggetto di comunicazione all'organo amministrativo, unitamente al progetto di bilancio, attraverso apposito format (Allegato B).

Deve essere prevista la segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nel processo di predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni ai soci e/o al pubblico relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Consorzio, che presuppone il coinvolgimento di distinte funzioni aziendali, operanti nelle diverse fasi del processo. In particolare:

- il soggetto che effettua le registrazioni contabili periodiche e predispose le stime e le valutazioni deve essere diverso da chi imposta e coordina le attività e controlla la correttezza e completezza dei documenti contabili: nello specifico, oltre che dal Responsabile dell'Ufficio economico-finanziario, la coerenza tra gli importi trasmessi dalle singole funzioni e quelli riportati in bilancio deve essere verificata dal Consulente esterno;
- i soggetti che effettuano le operazioni relative alle chiusure contabili e il soggetto che coordina e controlla le suddette attività sono diversi da chi è competente per l'approvazione del progetto di bilancio;
- la chiusura delle poste debitorie dello scadenziario (fornitori, adempimenti fiscali, previdenziali e vari) attraverso il relativo pagamento avviene in seguito al visto del Responsabile dell'Ufficio economico-finanziario.

La tracciabilità delle operazioni che compongono il processo in esame è garantita attraverso le seguenti procedure:

- formalizzazione di apposite deleghe e procure per i soggetti interessati alle fasi più delicate del processo (ad esempio, per chi dispone delle credenziali per poter agire sui conti correnti del Consorzio ed effettuare movimentazioni, soprattutto in termini di pagamenti);
- il processo decisionale, con riferimento alle attività di predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni ai soci e/o al pubblico relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, è garantito dalla completa evidenza di ogni operazione contabile sia tramite sistema informatico che mediante supporto cartaceo;
- le scritture di rettifica effettuate dalle singole funzioni per quanto di propria competenza sono supportate da adeguata documentazione dalla quale sia possibile desumere i criteri adottati e, analiticamente, lo sviluppo dei relativi calcoli; in particolare:
 - per la valutazione dei crediti, il Responsabile dell'Ufficio economico-finanziario trasmette al Consulente un elenco di quelli scaduti e non incassati e lo sottopone al Direttore Generale, il quale comunica la probabilità di riscossione;

-
- per la contabilizzazione di ratei e risconti, il Consulente conserva apposito *file* in cui il Responsabile dell'Ufficio economico-finanziario annota tutte le scritture per le quali si rende necessario operare delle integrazioni ed i movimenti già avvenuti nel corso dell'anno per le voci in questione (es.: riapertura del conto acceso ai risconti). Il Consulente verifica tali note ed esprime il proprio parere;
 - per la rilevazione di svalutazioni, accantonamenti a fondi rischi, ecc., il Consulente sottopone le proprie ipotesi operative all'Organo amministrativo, che esprime il proprio parere al riguardo;
 - per la rilevazione delle rimanenze, il responsabile della Contabilità predispone inventario analitico e lo invia al Consulente. Nel caso in cui sia necessario modificare il criterio di valutazione delle rimanenze prodotti tale modifica deve essere espressamente approvata dalla Direzione Generale e dall'Organo amministrativo;
 - per la rilevazione degli ammortamenti, il responsabile della Dirigenza amministrativo/contabile tiene apposito inventario delle immobilizzazioni raggruppate in categorie omogenee. Di concerto con il Consulente, l'inventario è sottoposto alla valutazione della Direzione Generale;
 - per la rilevazione delle imposte, il Consulente, partendo dalle risultanze contabili determinate come ai punti precedenti, redige prospetto di riconciliazione contabile/fiscale, che tiene conto delle variazioni in aumento ed in diminuzione. In seguito al positivo visto del DG e dell'Organo amministrativo, il Responsabile dell'Ufficio economico-finanziario, con il supporto del Consulente provvede ad effettuare le relative scritture contabili;
 - il controllo sulla correttezza e completezza dei documenti contabili e delle poste che confluiranno nel bilancio definitivo deve essere reso tracciabile e palese, attraverso un meccanismo di approvazione a firma congiunta da parte del Responsabile dell'Ufficio economico-finanziario e della Direzione generale;
 - l'intera documentazione di supporto alla stesura del bilancio è archiviata presso l'Ufficio economico-finanziario.

In ultimo, è necessario stabilire un sistema di monitoraggio continuo (controlli preventivi/verifiche *ex post*) in grado di assicurare che il processo in esame sia svolto in coerenza con il presente Modello, con le procedure e le leggi vigenti e con gli altri obiettivi del Consorzio. In particolare, si segnalano i seguenti controlli, da parte del responsabile della funzione Contabilità:

- esame, con periodicità prestabilita, di tutti i saldi dei conti per assicurare che le funzioni interessate che hanno alimentato la contabilità eseguano le necessarie scritture nei conti appropriati;
- verifiche, con cadenza periodica, dei saldi dei conti di contabilità generale, al fine di garantirne la quadratura con i rispettivi partitari;
- analisi degli scostamenti, attraverso il confronto tra i dati contabili esposti nel periodo corrente e quelli relativi a periodi precedenti;
- controllo di merito in sede di accensione di nuovi conti e aggiornamento degli stessi;
- quadratura della versione definitiva del bilancio con i dati contabili;
- protezione adeguata dei sistemi IT; in particolare, l'accesso al sistema contabile e al sistema bancario è limitato ai soggetti muniti di specifica autorizzazione ed in possesso delle relative credenziali di accesso.

Le procedure e i principi sopra definiti si applicano anche agli altri adempimenti cui è soggetto il Consorzio. In particolare, le **dichiarazioni fiscali** redatte dal Consulente sulla base del summenzionato prospetto di riconciliazione civilistico/fiscale, delle liquidazioni IVA e di tutti gli altri documenti inerenti (F24, CUD, ecc.), sono sottoposte all'approvazione e sottoscrizione da parte dell'organo amministrativo prima dell'invio telematico.

Fase / attività	Process owner	Controlli
Redazione del progetto di bilancio	Ufficio economico-finanziario, Direzione Generale, Consulente esterno	Attività di verifica della veridicità, correttezza e completezza delle risultanze contabili
Predisposizione apposita relazione organo di controllo	Collegio sindacale	Controllo della corrispondenza ai libri e alle scritture contabili con la bozza di bilancio
Approvazione e deposito presso la sede sociale del progetto di bilancio corredato della relazione del Collegio Sindacale	Organo amministrativo	Controllo completezza della documentazione predisposta
Delibera di approvazione del progetto di bilancio	Assemblea dei soci	Controllo della validità della delibera

I principi di tracciabilità e segregazione delle funzioni sono alla base anche della gestione delle operazioni di registrazione in contabilità generale, delle scritture continuative e delle rilevazioni dei movimenti finanziari.

4.2. Gestione partecipazioni consorziate, riunioni assembleari, operazioni sul capitale e destinazione dell'utile

PRINCIPALI REATI IPOTIZZABILI

Reati diretti: false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.); impedito controllo (art. 2625 c.c.); indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.); illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.); illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.).

Esempi di fattispecie di reato: distribuzione di utili fittizi (utili non realmente conseguiti nello svolgimento della gestione sociale) o distribuzioni di utili da accantonare a riserva.

FUNZIONI COINVOLTE

Consiglio di Amministrazione - Direzione Generale - Dirigenza amministrativo/contabile - Ufficio economico-finanziario.

PROCEDURE DI CONTROLLO SPECIFICHE

Con le fattispecie di reato contemplate il legislatore intende tutelare l'integrità e l'effettività del capitale sociale a garanzia dei terzi e dei creditori.

Le deliberazioni assembleari (artt. 8 - 14), le operazioni sul capitale e la destinazione dell'utile (art. 40) sono svolte a norma di legge e dello Statuto vigente.

PARTE SPECIALE

REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA E SICUREZZA SUL LAVORO

(Art. 25-septies)

SEZIONE “C”: Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro

1. Le fattispecie di reato di cui all’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001

Con la L. 123/2007 è stato introdotto l’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, in seguito sostituito dall’art. 300 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, che prevede la responsabilità degli Enti per i reati di “omicidio colposo” (ex art. 589, co. 2 c.p.) e “lesioni colpose gravi o gravissime” (art. 590, co.3 c.p.), commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Occorre rilevare che nell’ipotesi di consumazione dei reati sopra previsti, il legislatore prevede che si applichi, in aggiunta a quella pecuniaria (di cui all’art. 10), anche una delle sanzioni interdittive di cui all’art. 9, co. 2 del Decreto.

In seguito all’attività di *check-up* aziendale e *risk assessment*, si riportano di seguito gli illeciti richiamati dall’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 al cui rischio di effettiva commissione il Consorzio potrebbe essere esposto.

Art. 589 c.p.: Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. (omissis)

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Il reato di omicidio colposo, richiamato dall’art. 25-septies, co. 1 e 2, del D.Lgs. 231/01 si configura quale causa di responsabilità della persona giuridica quando viene commesso in violazione delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Ai fini dell’integrazione dell’illecito, non è richiesto, a differenza degli altri reati presupposto, l’elemento soggettivo del dolo, ovvero la coscienza e la volontà di cagionare l’evento lesivo, ma la mera negligenza, imprudenza o imperizia del soggetto agente (colpa generica) ovvero l’inosservanza, da parte di quest’ultimo, di leggi, regolamenti, ordini o discipline (colpa specifica).

Il reato si perfeziona al momento del decesso del lavoratore, verificatosi per infortunio occorso per causa violenta in occasione di lavoro ovvero per contratta malattia professionale. Il requisito dell'“occasione di lavoro” sussiste ogniqualvolta l'infortunio sia collegato, anche indirettamente, con l'attività lavorativa, mentre la “causa violenta” si configura quando un'azione determinata e concentrata nel tempo, anche se imprevedibile, straordinaria o accidentale, arrechi un danno al lavoratore.

Affinché sussista responsabilità del datore di lavoro, è necessario che l'evento dannoso sia collegato mediante un rapporto di causa-effetto con l'azione od omissione del datore di lavoro stesso. Evidentemente, nella maggior parte dei casi si tratterà di una condotta omissiva data dalla mancata adozione di tutte le misure necessarie ad assicurare la tutela della salute dei lavoratori.

Al fine di escludere la responsabilità del Consorzio in caso di «morti bianche», è necessario che i soggetti preposti a garantire la sicurezza e la salute sul lavoro, oltre ad impartire le direttive necessarie allo scopo, ne controllino con prudente e continua diligenza la puntuale osservanza. Detta responsabilità è esclusa solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia posto in essere del tutto autonomamente e sia consistito in qualcosa di radicalmente lontano dalle ipotizzabili, e quindi prevedibili, scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro.

Art. 590 c.p.: Lesioni personali colpose gravi o gravissime

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. [omissis...]

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione

degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Il reato si configura qualora siano cagionate ad una persona lesioni gravi o gravissime; le lesioni si considerano “gravi” nel caso in cui: a) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; b) il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Le lesioni si considerano “gravissime” se dal fatto deriva: a) una malattia certamente o probabilmente insanabile; b) la perdita di un senso; c) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583, co.2, c.p.).

Anche ai fini della configurabilità del reato per lesioni colpose, non è necessario che il soggetto abbia agito con coscienza e volontà di cagionare l’evento lesivo, essendo sufficiente la mera negligenza, imprudenza o imperizia dello stesso, ovvero l’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

2. Aree a rischio reato

Dall'attività di *risk assessment* effettuata in relazione alle condotte criminose suddette, le **aree / funzioni aziendali a rischio** che presentano profili di maggiore criticità sono:

1. Direzione Generale e Vicario
2. Dirigenza settore sanitario
3. Direzione sanitaria
4. Dirigenza amministrativo/contabile
5. Ufficio affari legali e generali

3. Destinatari: principi generali di comportamento e di attuazione

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Consorzio ha individuato all'interno del DVR i soggetti previsti dalla normativa prevenzionistica con la finalità di eliminare, o quanto meno ridurre, i rischi d’infortunio dei lavoratori.

Nell'ambito di tale struttura organizzativa operano i soggetti di seguito elencati che, unitamente a quelli già individuati nella parte generale quali destinatari del modello, sono da considerarsi Destinatari degli obblighi antinfortunistici:

- il datore di lavoro;
- i dirigenti;
- i preposti;
- il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- i lavoratori;
- il medico competente.

In aggiunta ai soggetti sopra elencati devono essere considerati tutti coloro che, pur essendo esterni al Consorzio, svolgono un'attività potenzialmente incidente sulla salute e sicurezza dei lavoratori, quali: medici; rappresentanti; fornitori. Per quanto concerne i destinatari degli obblighi previsti dalla normativa di settore, secondo un consolidato orientamento della Cassazione, occorre in linea di principio fare riferimento a tutti coloro che sono di fatto titolari di poteri sufficienti a consentire loro di imporre ai lavoratori l'osservanza della norma. La responsabilità sorge in capo a chi, avendone il potere, non attui gli obblighi di sicurezza sul lavoro. Pertanto, destinatario principale degli obblighi di sicurezza è il datore di lavoro in quanto soggetto dotato di poteri decisionali.

Nel Consorzio, le funzioni di datore di lavoro competono alla Direzione Generale che:

- effettua una valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- nomina il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- elabora, unitamente a quest'ultimo, il Documento Generale della Sicurezza, da aggiornarsi con cadenza periodica e ogniqualvolta ve ne sia necessità;
- individua e delega ad altri soggetti specifici poteri al fine di garantire l'effettivo rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro;
- controlla e vigila sull'operato dei soggetti delegati.

Obiettivo della presente Sezione è che i Destinatari individuati dal DVR adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Modello e dal Codice Etico, al fine di impedire il verificarsi dei reati in esso contemplati. È sancito, pertanto, il divieto di porre in essere:

1. comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*septies* del Decreto;
2. condotte che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. provvedimenti di demansionamento senza valide ragioni, ovvero per fini distorsivi;

-
4. atteggiamenti discriminatori, vessatori, offensivi della dignità personale, idonei a rendere ostile l'ambiente di lavoro.

Al fine di non incorrere nei suddetti divieti, nello svolgimento delle proprie attività e nei limiti dei rispettivi compiti, funzioni e responsabilità, i Destinatari del Modello adottato dal Consorzio devono:

- conoscere e rispettare la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- conoscere le procedure aziendali vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- adoperarsi affinché siano rispettate le misure generali di salute e sicurezza sul lavoro.

Quando i rischi non possono essere evitati o ridotti da misure tecniche di prevenzione collettiva o da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro, devono essere impiegati i dispositivi di protezione individuale (DPI).

4. Processi/attività a rischio reato: procedure di controllo specifiche

Ai fini della redazione della presente Sezione, il Consorzio ha considerato i fattori di rischio già esaminati nel Documento di Valutazione Rischi redatto ai fini della normativa in oggetto, che deve essere rispettato da tutti i destinatari del Modello.

Pertanto, dal combinato disposto delle due norme di riferimento (D.Lgs. 231/2001 - D.Lgs. 81/2008, di seguito anche "TUS"), nonché in seguito all'attività di *risk assessment* preliminare effettuata, è stato individuato il seguente **processo / attività a rischio reato**:

Gestione degli obblighi in materia antinfortunistica e tutela della salute e sicurezza sul lavoro, di formazione e informazione del personale

Pur in presenza di differenze relative ai processi ed alle specifiche attività a rischio, è possibile individuare dei principi e delle procedure di controllo comuni, che afferiscono in generale alla riduzione del rischio che uno dei reati previsti all'art. 25-*septies* del D.Lgs. 231/2001 possa effettivamente verificarsi.

4.1. Gestione degli obblighi in materia antinfortunistica e tutela della salute e sicurezza sul lavoro, di formazione e informazione del personale

PRINCIPALI REATI IPOTIZZABILI

Omicidio colposo (art. 589 c.p.); lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).



Reati strumentali: truffa (art. 640 c.p.); corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

FUNZIONI COINVOLTE

Direzione Generale e Vicario - Dirigenza settore sanitario - Direzione sanitaria - Dirigenza amministrativo/contabile - Ufficio affari legali e generali.

PROCEDURE DI CONTROLLO SPECIFICHE

I reati in questione potrebbero consumarsi in tutte le ipotesi in cui si verificassero lesioni per la salute e l'integrità fisica dei lavoratori che operano nelle singole unità locali, dovute alla mancata adozione delle misure previste dalla normativa antinfortunistica. Inoltre, potrebbe sussistere responsabilità del Consorzio, nel caso in cui il datore di lavoro o altro delegato, in seguito ad infortunio occorso ad un dipendente, omettesse di informare gli altri lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute eventualmente incombenti; ovvero, nel caso in cui non fosse attuato un piano di formazione in materia di sicurezza e igiene, con lo scopo di rendere noti i rischi specifici connessi al tipo di mansione svolta. La responsabilità dell'Ente potrebbe altresì sussistere allorquando, per ottenere un risparmio di costi o altro vantaggio, la scelta dei tecnici e responsabili della sicurezza ricada su soggetti privi delle necessarie e specifiche competenze professionali e l'infortunio occorso sia imputabile a negligenza, imperizia o imprudenza degli stessi.

Per non incorrere in responsabilità, il Consorzio s'impegna a rispettare la normativa vigente in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché ad assicurare un ambiente di lavoro sicuro, sano e idoneo a garantire lo svolgimento delle attività operative, attraverso le seguenti azioni di prevenzione:

1. valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza: la Società, in ossequio al disposto del D.Lgs. 81/2008, effettua l'*assessment* di tali rischi, aggiornando tale analisi in maniera continuativa, tenendo in considerazione ogni significativo cambiamento avvenuto nei processi operativi e nell'organizzazione del lavoro e/o dei luoghi di lavoro medesimi;
2. programmazione di meccanismi di prevenzione tali da costituire un sistema che integri le condizioni tecniche produttive dell'azienda, nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro, in maniera coerente con la predetta attività di *risk assessment*. Le operazioni di valutazione dei rischi, unitamente all'implementazione dei corrispondenti meccanismi di prevenzione e protezione che si ritiene necessario porre in essere, hanno già trovato adeguata formalizzazione nel DVR;

-
3. nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, scelto sulla base di requisiti di professionalità e competenza: le sue funzioni ed i suoi compiti devono essere resi noti a tutti i livelli dell'organizzazione e a tutti i destinatari del modello;
 4. riduzione dei rischi alla fonte e limitazione al minimo dei lavoratori che sono o possono essere esposti a pericoli;
 5. utilizzo limitato, compatibilmente con le esigenze di produzione ed il tipo di attività svolta, di agenti chimici, fisici e biologici potenzialmente dannosi per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro;
 6. controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
 7. formazione e addestramento dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, rispetto alle questioni connesse alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di assicurare la consapevolezza dell'importanza della conformità delle azioni rispetto alle prescrizioni del Modello e delle conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dallo stesso:
 - il Consorzio provvede alla costante formazione ed informazione del personale in merito alle misure di prevenzione e protezione (ivi compresi i DPI) adottate, al fine di garantire piena consapevolezza degli obblighi da rispettare per la protezione dell'incolumità e della salute propria, dei colleghi e di terzi;
 - l'addestramento del personale è effettuato attraverso periodiche iniziative di informazione e formazione nei confronti dei lavoratori in merito alle materie antinfortunistiche in generale, ai rischi cui sono sottoposti con riferimento alla specifica mansione da svolgere, ad eventuali altri rischi specifici, alle misure di prevenzione e comportamenti da adottare;
 - deve essere assicurata un'adeguata conoscenza della normativa applicabile in materia infortunistica ai soggetti responsabili della sicurezza, al RSPP ed agli addetti al sistema prevenzione e protezione;
 8. adeguata formalizzazione delle istruzioni per i lavoratori, definizione di adeguate misure igieniche, nonché di opportune misure di emergenza e procedure da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
 9. sorveglianza sanitaria posta in essere dal medico competente;
 10. costante manutenzione di ambienti di lavoro, attrezzature, macchinari e impianti;
 11. predisposizione di adeguata segnaletica nei luoghi di lavoro e garanzia del corretto funzionamento dei mezzi di protezione individuale (DPI) in dotazione ai dipendenti;

12. sopralluoghi e controlli a sorpresa posti in essere dai dirigenti con delega di funzioni, dal RSPP e dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Tali controlli sono propedeutici all'esame dello stato di efficienza delle attrezzature e dei DPI, nonché alla verifica del corretto svolgimento delle operazioni (es. utilizzo degli appositi presidi di protezione).

Le misure relative alla sicurezza e alla salute durante lo svolgimento delle specifiche mansioni di ciascun soggetto non devono comportare oneri economico-finanziari per i lavoratori stessi. Anche in relazione ai reati connessi al rispetto della normativa riguardante la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, è necessario garantire elementi di segregazione dei ruoli, ad esempio in relazione a:

1) approvvigionamento dei DPI:

- la Direzione sanitaria inoltra richiesta per l'approvvigionamento di materiale;
- il RSPP verifica l'adeguatezza della merce richiesta alla normativa antinfortunistica;
- la Direzione sanitaria dovrà valutare la rispondenza tra il materiale richiesto e quello effettivamente ricevuto consultando, in caso di dubbi o difformità, l'RSPP per l'autorizzazione definitiva all'acquisto;
- nel caso in cui sia riscontrata con frequenza una difformità o una inadempienza nella fornitura da parte di uno stesso soggetto, il Responsabile deve darne notizia all'Organo amministrativo ed alla Direzione generale, affinché il Consorzio possa prendere gli opportuni provvedimenti;

2) rispetto delle prescrizioni del presente Modello e del DVR: le ispezioni ed i controlli devono essere effettuate anche da soggetti terzi rispetto al RSPP (es.: Organismo di Vigilanza), che devono riferire direttamente alla Direzione generale e all'organo amministrativo.

La vigilanza sulle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro è esercitata dal Direttore Generale Vicario che, in caso di inadempimenti, invia una nota scritta al soggetto inadempiente e al RSPP.

Tutte le operazioni svolte nell'ambito della prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro devono essere adeguatamente registrate, affinché ne sia garantita la tracciabilità e ne rimanga evidenza: in particolare, l'esito di ispezioni e verifiche deve essere adeguatamente verbalizzato e custodito da parte dell'Organismo di Vigilanza.

In definitiva, del compimento di tutte le attività e dei controlli sopra elencati deve essere data evidenza mediante supporto documentale che, in caso di richiesta, deve essere trasmesso all'OdV.

Per ciò che concerne il ruolo di tale Organismo in relazione ai reati in esame, sono previste riunioni periodiche, almeno su base annuale, con l'RSPP e gli eventuali altri soggetti incaricati di verificare la conformità delle attività alle procedure in materia di sicurezza.

In ultimo, si evidenzia come il Consorzio, attraverso le citate attività di verifica periodica, nonchè grazie ai flussi di scambio informativo tra l'OdV ed i soggetti responsabili del rispetto delle norme antinfortunistiche e delle procedure del presente modello, si proponga di assicurare il mantenimento nel tempo di un'adeguata gestione del sistema della sicurezza.

Nella tabella seguente si evidenziano e sintetizzano le figure principali coinvolte nel processo in questione e le relative responsabilità.

<i>Definizione delle responsabilità per la sicurezza</i>	
<i>Process owner</i>	Responsabilità
Direzione Generale (datore di lavoro)	<ul style="list-style-type: none"> - Adempiere agli obblighi non delegabili previsti dal D.Lgs. 81/2008 e agli obblighi comunque non delegati. - Nominare un RSPP, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, garantendo che lo stesso possieda le capacità e i requisiti professionali previsti dall'art. 32 della stessa norma. - Attribuire al RSPP specifici poteri per fare fronte alla nomina ricevuta, ottenendo accettazione della stessa. - Nominare per ciascuna unità locale un Direttore Tecnico, figura dirigenziale incaricata della gestione della farmacia (compresa la sicurezza), garantendo che possieda le capacità e i requisiti professionali necessari.
Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione - RSPP	<ul style="list-style-type: none"> - Coadiuvare il Datore di lavoro nella scelta dei componenti del gruppo gestione emergenze e pronto soccorso per le attività di sede e verificare che gli stessi ricevano adeguata formazione. - Individuare e valutare i rischi ed individuare le misure di prevenzione e protezione. - Elaborare le misure di sicurezza per le varie attività aziendali. - Proporre programmi di formazione e informazione per i lavoratori e per i RLS. - Partecipare alle consultazioni in materia di tutela della sicurezza e della salute. - Fornire informazioni ai lavoratori su rischi, pericoli e misure di tutela. - Coadiuvare il datore di lavoro nella verifica dell'attuazione del piano di sorveglianza sanitaria. - Coadiuvare il datore di lavoro nella scelta dei dispositivi di protezione individuale.
Direttore tecnico	<ul style="list-style-type: none"> - Adempiere a tutti gli obblighi ricevuti in delega dal Datore di lavoro, vigilando sull'osservanza delle disposizioni di sicurezza nell'unità locale farmacia. - Rendicontare le attività di sorveglianza svolte direttamente o attraverso Preposti.

PARTE SPECIALE

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

(Art. 25-octies)

SEZIONE “D”: *Reati in materia di riciclaggio e ricettazione*

1. Le fattispecie dei reati ex art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001

In seguito all'attività di *check-up* aziendale e *risk assessment*, si riportano di seguito gli illeciti richiamati dall'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001 al cui rischio di effettiva commissione il Consorzio potrebbe essere esposto.

Premesso che presupposto comune di tutte e tre le fattispecie incriminatrici previste dagli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p. è quello costituito dalla provenienza da delitto del denaro e dell'altra utilità di cui l'agente è venuto a disporre, le dette fattispecie si distinguono, sotto il profilo soggettivo, per il fatto che la prima di esse richiede, oltre alla consapevolezza della suindicata provenienza, necessaria anche per le altre, solo una generica finalità di profitto, mentre la seconda e la terza richiedono la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita, con l'ulteriore peculiarità, quanto alla terza, che detta finalità deve essere perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie. L'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita si può rappresentare nel caso in cui vengano acquistati beni utili allo svolgimento dell'attività sociale utilizzando denaro di provenienza illecita.

Art. 648 c.p. - Ricettazione

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Il delitto di ricettazione si consuma nel momento in cui l'agente ottiene il possesso della cosa, ovvero, nell'ipotesi di ricettazione per intromissione, nel momento in cui l'agente si intrometta, per fare acquistare, ricevere od occultare le cose di provenienza delittuosa, senza che sia necessario che l'intromissione medesima raggiunga il fine ulteriore che il soggetto si è proposto. A titolo esemplificativo, il reato di ricettazione si può configurare nel caso in cui il

soggetto incaricato di acquistare beni per conto del Consorzio acquisisca tali beni a prezzi inferiori a quelli di mercato perché provenienti da un illecito (ad es.: furto).

Art. 648-bis c.p. - Riciclaggio

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Il delitto di riciclaggio si consuma nel momento in cui si verifica il compimento di atti o fatti diretti a realizzare il risultato prefissato e cioè il «riciclaggio» del denaro o dei valori.

L'ipotesi di riciclaggio si può realizzare nel caso in cui il soggetto a ciò preposto versi ad un fornitore del Consorzio, quale corrispettivo, denaro di provenienza delittuosa, al fine di occultarne l'origine.

Art. 648-ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Il reato si perfeziona nel momento in cui il denaro (o altra utilità) proveniente da delitto viene utilizzato nell'esercizio di un'attività economica e/o finanziaria.

2. Aree a rischio reato

Dall'attività di *risk assessment* effettuata e in relazione alle condotte criminose suddette, le **aree / funzioni aziendali a rischio** che presentano profili di maggiore criticità sono:

1. Direzione Generale;
2. Dirigenza amministrativo /contabile;
3. Ufficio economico-finanziario;
4. Dirigenza settore sanitario;
5. Direzione sanitaria.

3. Destinatari: principi generali di comportamento e di attuazione

La normativa italiana in tema di prevenzione dei reati in questione prevede disposizioni tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra l'altro l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi e assicurando la tracciabilità delle operazioni attraverso l'identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi. Nello specifico, il D.Lgs. 231/2007 (c.d. Normativa Antiriciclaggio) stabilisce i seguenti strumenti di contrasto al fenomeno del riciclaggio di proventi illeciti:

1. divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore, o di titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione è pari o superiore ad € 1.000. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
2. obbligo di adeguata verifica della clientela da parte di alcuni soggetti destinatari (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del D.Lgs. 231/2007) in relazione ai rapporti ed alle operazioni inerenti allo svolgimento della loro attività istituzionale o professionale;
3. obbligo da parte dei suddetti soggetti di conservare i documenti o le copie degli stessi e registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere agli obblighi di adeguata verifica della clientela, affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo, o per corrispondenti analisi effettuate dall'UIF (Unità di Informazione Finanziaria) o da qualsiasi altra autorità competente;
4. obbligo di segnalazione di operazioni sospette all'UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, istituita presso la Banca d'Italia) da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 10, co. 2, 11, 12, 13 e 14 del D.Lgs. 231/2007) ogni qualvolta essi sappiano, sospettino o abbiano motivi ragionevoli per ritenere che siano in corso o che siano state tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

Il Consorzio non figura tra i destinatari del D.Lgs. 231/2007; tuttavia, gli Esponenti Aziendali potrebbero dar luogo ad una delle fattispecie illecite sopra menzionate; pertanto, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, essi in via diretta, e i Consulenti e i Partner in via indiretta, tramite apposite clausole contrattuali, dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

1. astenersi da comportamenti tali da integrare le fattispecie previste;
2. astenersi da condotte che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato, possano potenzialmente diventarlo;
3. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/partner, anche stranieri;
4. non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (persone fisiche o giuridiche) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, alla ricettazione, all'usura;
5. non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
6. effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali in entrata e in uscita;
7. non offrire direttamente o indirettamente denaro, regali o benefici di qualsiasi natura, a dirigenti, funzionari o impiegati di clienti, fornitori, consulenti esterni, allo scopo di influenzarli nell'espletamento dei loro doveri e/o trarre indebito vantaggio;
8. non elargire omaggi, dazioni o sponsorizzazioni di cui l'ammontare e/o il soggetto beneficiario non corrispondono a quanto formalmente definito e autorizzato in base al sistema di poteri e deleghe in essere e sulla base delle indicazioni contenute nella specifica procedura aziendale.

4. *Processi/attività a rischio reato e procedure di controllo specifiche*

In relazione ai reati oggetto della presente Sezione ed in considerazione delle caratteristiche dell'attività aziendale del Consorzio, in seguito al processo di *risk assessment*, sono state individuate le seguenti **attività / processi aziendali a rischio reato**:

Gestione vendite (dirette e indiretta mediante ricetta) e controllo tracciabilità dei movimenti finanziari in entrata e in uscita



Gestione acquisti: ricerca, valutazione e selezione fornitori di beni e servizi

4.1. Gestione vendite (dirette e indiretta mediante ricetta) e controllo tracciabilità dei movimenti finanziari in entrata e in uscita

PRINCIPALI REATI IPOTIZZABILI

Reati diretti: ricettazione (art. 648 c.p.); riciclaggio (art. 648-bis c.p.); impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

Reati strumentali: false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.); corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).

FUNZIONI COINVOLTE

Direzione Generale - Dirigenza amministrativo/contabile - Ufficio economico-finanziario - Dirigenza settore sanitario - Direzione sanitaria.

PROCEDURE DI CONTROLLO SPECIFICHE

Al fine di prevenire condotte che possano determinare l'insorgenza dei reati in questione, è necessario effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata e in uscita; tali verifiche devono tener conto anche della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede delle banche coinvolte) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate nell'ambito di operazioni straordinarie.

I pagamenti devono essere eseguiti solo a fronte di documenti giustificativi (ad es. fattura, nota spesa, nota di addebito, ecc.) previo adeguato controllo e autorizzazione, che devono corrispondere in termini di soggetto beneficiario, importo dell'elargizione, tempistiche e modalità di pagamento con quanto definito nel documento giustificativo stesso. Gli incassi e i pagamenti che vengano eseguiti tramite denaro contante devono essere debitamente documentati e comunque non possono essere di importo pari o superiore al limite stabilito dalla legge, se non effettuati tramite intermediari abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A..

Per le spese da effettuare in contanti è istituito un fondo cassa attraverso apposita delibera dell'organo amministrativo, in base alla quale:

-
- viene definita la soglia massima di consistenza di cassa (che non può superare l'importo di € 1.000);
 - viene tenuto un giornale di cassa, elaborato anche attraverso *software*, in cui sono registrati cronologicamente i pagamenti eseguiti, le entrate riscosse e le anticipazioni effettuate;
 - il fondo cassa è utilizzato solo per piccoli acquisti e altre eventuali spese anticipate, approvate dalla Direzione Generale e previa presentazione di relativo giustificativo;
 - il Responsabile dell'ufficio economico-finanziario redige un rendiconto periodico (mensile o bimestrale) delle spese sostenute per cassa, inviato alla Direzione Generale, la quale fornisce il nulla-osta per la reintegrazione del Fondo fino alla soglia massima prestabilita.

È fatto divieto di effettuare pagamenti a soggetti interni o esterni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito e che non avvengano come corrispettivo per beni, servizi, prestazioni, ecc., effettivamente ricevuti dalla Società nel rispetto delle condizioni contrattuali e degli obblighi di legge. Non devono essere concessi a soggetti terzi sconti, premi, note di accredito o la riduzione in qualsiasi altra forma della somma dovuta che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale in essere e non siano motivati da fattori obiettivi.

Infine, l'autorizzazione al pagamento spetta a coloro i quali sono muniti di specifiche deleghe e poteri di firma, come già specificato nella Sezione "B"; per tali soggetti è prevista l'assegnazione di un budget e delle relative facoltà e soglie di spesa. In particolare, deve essere prevista un'adeguata segregazione dei compiti, non consentendo la totale sovrapposizione tra chi:

- predisporre e registra l'ordine di pagamento/incasso;
- autorizza il movimento finanziario;
- effettua la riconciliazione bancaria;
- gestisce i dati anagrafici di clienti e fornitori;
- autorizza l'acquisto di beni e servizi e l'assegnazione di incarichi a consulenti esterni.

Nel caso in cui le mansioni sopra elencate non possano essere eseguite da soggetti differenti, ad esempio a causa delle dimensioni ridotte delle funzioni coinvolte, devono essere effettuati dei controlli di monitoraggio *ex post* aggiuntivi da parte di un soggetto appositamente individuato (es.: Direzione generale), oppure devono esistere dei controlli automatici che garantiscano la correttezza delle attività svolte.

La Società garantisce la tracciabilità delle attività sia a livello di sistema informativo, sia in termini documentali e verificabilità *ex post* dei flussi informativi. In generale, al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ciascuna funzione è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza, prodotta anche in via telematica o elettronica, nonché dei documenti amministrativo-contabili riconducibili alle attività in esame.

4.2. Gestione acquisti: ricerca, valutazione e selezione fornitori di beni e servizi

PRINCIPALI REATI IPOTIZZABILI

Reati diretti: ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

Reati strumentali: truffa (art. 640 c.p.); corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater); corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).

FUNZIONI COINVOLTE

Direzione Generale - Dirigenza amministrativo/contabile - Ufficio economico-finanziario - Dirigenza settore sanitario - Direzione sanitaria.

PROCEDURE DI CONTROLLO SPECIFICHE

Le selezioni dei fornitori significativi, in conformità a quanto contenuto nel codice Etico e in altre sezioni del Modello, devono avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e delle procedure di selezione, prevedendo pari opportunità di accesso e possesso, da parte del fornitore, dei requisiti di professionalità, affidabilità, onorabilità ed economicità. L'impresa definisce, per gli acquisti correnti, un albo di fornitori "qualificati" in possesso dei requisiti che soddisfano i criteri di cui sopra.

Qualora il fornitore svolga un'attività, o comunque debba effettuare una prestazione in favore della Società, per la quale siano necessari permessi, autorizzazioni, licenze o concessioni è necessaria la consegna di una copia conforme ovvero l'esibizione dell'originale con autocertificazione in ordine al possesso e validità della documentazione.

Il fornitore deve dichiarare nel contratto, sotto la propria responsabilità, che agisce in nome proprio ovvero indica la persona fisica o giuridica titolare o beneficiaria effettiva del rapporto, fornendo documentazione idonea a consentirne l'identificazione.

I certificati o altre attestazioni presentati in fotocopia devono essere accompagnati da autocertificazione di conformità all'originale.

È contrattualmente imposto al fornitore di comunicare senza indugio la sottoposizione a procedimenti di applicazione di misure di prevenzione o procedimenti penali per i reati di associazione a delinquere (art. 416 c.p.), associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), scambio elettorale politico mafioso (art. 416-ter c.p.), ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.), o il verificarsi di altre cause che determinano il venir meno dei requisiti per l'iscrizione all'elenco di cui sopra.

Dichiarazioni, informazioni o dati falsi od incompleti comportano la risoluzione del contratto. Tutti i pagamenti o le transazioni finanziarie devono essere effettuati tramite intermediari autorizzati, in modo che ne sia garantita la tracciabilità sulla base di idonea documentazione. Non sono ammessi pagamenti in contanti o mediante assegni liberi.

L'individuazione del fornitore e l'intero svolgimento del ciclo degli acquisti avviene seguendo i protocolli e le prescrizioni stabilite nell'ambito del "Regolamento per le spese in economia" redatto dal Consorzio. Si farà riferimento a tale elaborato per la definizione delle soglie oltre le quali sarà necessario esperire procedure che garantiscano l'evidenza pubblica.

In ogni caso, la presente procedura sarà volta a garantire un'adeguata separazione delle funzioni tra i soggetti coinvolti nel processo e la tracciabilità delle diverse attività svolte.

Tutta la documentazione relativa al ciclo degli acquisti, alla selezione dei fornitori e agli ordini emessi è adeguatamente formalizzata e archiviata, al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e del processo decisionale, delle ragioni delle scelte e della verifica della qualità delle forniture.

Fase / attività	Process owner	Controlli
Selezione dei fornitori	Direzione sanitaria	Controllo sull'affidabilità dei fornitori
Emissione ordine di acquisto	Funzione interessata, Ufficio economico-finanziario	Controllo fabbisogno e verifica di compatibilità finanziaria

Approvazione ordine di acquisto	Direzione Generale	Valutazione delle proposte (preventivi) e dei fornitori
Ricevimento beni / prodotti / servizi	Responsabile Funzione richiedente, Direzione sanitaria	Controllo completezza della documentazione (DDT, ordine) e delle quantità ricevuti
Contabilizzazione e registrazione acquisti	Ufficio economico-finanziario	Rispondenza DDT-Ordine-fattura e merce ricevuta
Pagamento ai fornitori	Ufficio economico-finanziario, Direzione Generale	Controllo modalità di pagamento e riconciliazione dei saldi con i partitari fornitori



PARTE SPECIALE

REATI AMBIENTALI

(Art. 25-undecies)

SEZIONE “E”: Reati ambientali

1. Le fattispecie dei reati ex art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001

Col recepimento delle direttive europee 2008/99 e 2009/123, che danno seguito all’obbligo imposto dall’Unione europea di incriminare comportamenti fortemente pericolosi per l’ambiente, è stato introdotto l’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001, in materia di reati ambientali. Occorre rilevare che nell’ipotesi di realizzazione delle fattispecie di reato potenziali, il legislatore prevede l’applicazione della sola sanzione pecuniaria (di cui all’art. 10) e non anche una delle sanzioni interdittive di cui all’art. 9, co. 2 del Decreto.

In seguito all’attività di *check up* aziendale e *risk assessment*, si riportano di seguito gli illeciti richiamati dall’artt. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 al cui rischio di effettiva commissione il Consorzio potrebbe essere esposto.

Art. 103 - Scarichi sul suolo

È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:

a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;

b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;

c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;

d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;

e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;

f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.

Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.

Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

Art. 104 - Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee

È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.

In deroga a quanto previsto dal comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro delle attività produttive per i giacimenti a mare ed anche con le regioni per i giacimenti a terra, può altresì autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti, oppure in unità dotate delle stesse caratteristiche, che contengano o abbiano contenuto idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.

Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, purché la concentrazione di olii minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:

- a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;*
- b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.*

Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali

ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.

Art. 256 D.Lgs. n. 152/2006 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

“1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del complice al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236”.

Art. 187 D.Lgs. n. 152/2006 – Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi

1. È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.
2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che:
 - a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;
 - b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211;
 - c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 183, comma 1, lettera nn).
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4.

Art. 257 D.Lgs. n. 152/2006 –Bonifica dei siti

- “1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.
2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.
3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.
4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1”.

2. Aree a rischio reato

Per la natura di attività svolta, il Consorzio è potenzialmente esposto alla commissione di uno dei reati contemplati dall'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 di sopra riportati.

In particolare, dall'attività di *risk assessment* effettuata in relazione alle condotte criminose suddette, le **aree/funzioni aziendali a rischio** che presentano profili di maggiore criticità sono:

1. Direzione Generale / Direttore Generale Vicario;
2. Dirigenza amministrativo/contabile;
3. Ufficio affari generali e legali
4. Dirigenza settore sanitario;
5. Direzione sanitaria.

3. Destinatari: principi generali di comportamento e di attuazione

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai destinatari del Modello come individuati nella Parte Generale.

Obiettivo della presente è che tali soggetti si attengano, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle c.d. aree a rischio, a regole di condotta conformi a quanto qui prescritto al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati ambientali. In particolare, la presente sezione ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e procedurali specifici cui gli stessi componenti aziendali, consulenti e soggetti terzi sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV ed ai responsabili delle differenti funzioni aziendali chiamate a cooperare con lo stesso gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica demandate.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a quanto contenuto nel Modello, i soggetti di cui sopra sono tenuti:

- a conoscere e rispettare il Codice Etico e la Carta dei Servizi;
- a conoscere e rispettare le procedure interne statuite per lo smaltimento e la gestione dei rifiuti, soprattutto quelli speciali (es. medicinali scaduti);
- ad astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare reati in materia ambientale;
- ad astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle di cui sopra, possano potenzialmente diventarlo;

- ad assumere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto di norme di legge e regolamenti, nonché delle procedure interne aziendali.

Con riferimento ai principi di comportamento è fatto divieto di:

- porre in essere condotte finalizzate a violare le prescrizioni in materia di gestione dei rifiuti, delle fonti emmissive e degli scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose;
- falsificare o alterare le comunicazioni ambientali nei confronti della P.A., ivi compresi i dati e le informazioni relative alle emissioni in atmosfera da comunicare alle Autorità di controllo;
- abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti ed immetterli, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
- violare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per la gestione dei rifiuti;
- falsificare/alterare e/o compilare i certificati di analisi dei rifiuti riportando informazioni non corrette e/o veritiere sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;
- violare l'obbligo di prevedere, al verificarsi di un evento potenziale in grado di contaminare il sito, alla messa in opera di misure di prevenzione e bonifica necessarie, fornendo tempestiva comunicazione alle autorità competenti.

4. *Processi/attività a rischio reato e procedure di controllo specifiche*

In relazione ai reati oggetto della presente Sezione ed in considerazione delle caratteristiche dell'attività aziendale del Consorzio, in seguito al processo di *risk assessment*, è stata individuata la seguente **attività / processo aziendale a rischio reato**:

Gestione amministrativa e operativa del processo di smaltimento dei rifiuti (es. farmaci e/o prodotti scaduti)
--



4.1. Gestione amministrativa e operativa del processo di smaltimento dei rifiuti (es. farmaci e/o prodotti scaduti)

PRINCIPALI REATI IPOTIZZABILI

Reati diretti: bonifica dei siti (art. 257 C. Amb.); scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (artt. 103-104 C. Amb.); attività di gestione rifiuti non autorizzata (art. 256 C. Amb.); divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 187 C. Amb.).

Reati strumentali: truffa (art. 640 c.p.); corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).

FUNZIONI COINVOLTE

Direzione Generale / Direttore Generale Vicario - Dirigenza amministrativo/contabile – Ufficio affari generali e legali - Dirigenza settore sanitario – Direzione sanitaria.

PROCEDURE DI CONTROLLO SPECIFICHE

Al fine di mitigare il rischio di commissione dei reati in oggetto, il Consorzio identifica la figura di un Responsabile cui viene attribuita la gestione amministrativa (es. tenuta registri, formulari, ecc.) dei rifiuti prodotti e individua le responsabilità tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla il processo: tutte le dichiarazioni redatte dal Responsabile devono essere sottoposte alla verifica del Direttore Generale e del Direttore Generale vicario.

La Società adotta i seguenti controlli preventivi:

- valutazione dei rischi per l'ambiente e predisposizione delle opportune misure di prevenzione e protezione;
- organizzazione di idonee attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- previsione di attività di vigilanza per verificare il concreto rispetto, da parte dei lavoratori, delle procedure e delle istruzioni impartite in materia di tutela ambientale;
- acquisizione, mantenimento, aggiornamento e rinnovo di documentazioni e certificazioni di legge per garantire la conformità ambientale;
- assegnazione di responsabilità alla figura del Responsabile del processo, cui viene attribuita: la gestione del registro di carico e scarico, la tenuta dei Formulari, la redazione e invio della Dichiarazione MUD;
- esistenza di disposizioni aziendali/regolamenti interni/procedure formalizzate/prassi operative relative all'attività di smaltimento dei rifiuti (dalla raccolta all'avvio verso lo smaltimento, alla tenuta dei registri cartacei ed eventuale tracciabilità SISTRI, ivi comprese le modalità di archiviazione della documentazione);



-
- tracciabilità della documentazione per la verificabilità ex post.

Con riferimento agli aspetti di controllo/organizzativi, il Consorzio deve prevedere:

- un controllo periodico delle autorizzazioni/licenze ed in particolare la calendarizzazione degli adempimenti necessari all'ottenimento e/o rinnovo delle stesse in tema di gestione dei rifiuti;
- una chiara definizione dei ruoli, compiti e responsabilità per assicurare le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione, controllo e monitoraggio del rischio ambientale;
- il monitoraggio da parte del personale tecnico delle farmacie la conformità agli obblighi di legge ed alle normative aziendali attraverso la programmazione ed effettuazione di verifiche interne.

SEZIONE “F”: Flussi informativi da e verso l’Organismo di vigilanza

1. Reporting dell’Organismo di vigilanza verso gli organi sociali

L’Organismo di Vigilanza riferisce direttamente all’organo amministrativo, con il quale mantiene un costante e continuo collegamento per fornire informazioni in merito all’attuazione del Modello e per segnalare eventuali criticità.

L’Organismo di vigilanza presenta annualmente all’Organo Dirigente e al Collegio dei Revisori dei conti una relazione che dovrà illustrare i seguenti aspetti:

- ✓ sintesi delle attività svolte nell’anno dall’Organismo di vigilanza;
- ✓ indicazione delle eventuali problematiche sorte riguardo alle procedure operative di attuazione delle disposizioni del modello;
- ✓ descrizione di eventuali nuove attività sensibili;
- ✓ resoconto delle segnalazioni ricevute in ordine a presunte violazioni del modello ed esito delle verifiche su dette segnalazioni;
- ✓ procedure disciplinari avviate e sanzioni eventualmente applicate dal Consorzio, con riferimento alle violazioni del modello;
- ✓ valutazione complessiva sul funzionamento e l’efficacia del modello con eventuali proposte di integrazioni, correzioni e modifiche;
- ✓ eventuali mutamenti del quadro normativo che abbiano reso necessario l’aggiornamento del modello.

L’organo amministrativo e l’organo di controllo hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l’Organismo di Vigilanza.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, l’Organismo di Vigilanza deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni competenti presenti ed ha la possibilità di chiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai soggetti con le principali responsabilità operative.

2. Flussi informativi nei confronti dell’Organismo di vigilanza

L’art.6, comma 2, lett. d) del Decreto impone la previsione nel Modello di obblighi informativi nei confronti dell’Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello stesso.

L’obbligo di un flusso informativo in capo a vertici aziendali, dipendenti, consulenti e collaboratori è concepito quale strumento per garantire l’attività di vigilanza sull’efficacia ed effettività del Modello e per l’eventuale accertamento a posteriori delle cause che hanno

reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto, nonché allo scopo di conferire maggiore autorevolezza alle richieste di documentazione che si rendono necessarie all'Organismo nel corso delle sue verifiche.

In particolare, tali "flussi informativi" hanno ad oggetto tutte le informazioni che devono essere portate a conoscenza dell'Organismo, secondo quanto previsto dalle procedure aziendali, nonché tutti i documenti rilevanti per il rispetto e il funzionamento del Modello.

A tali fini è istituito un canale di comunicazione consistente nell'invio all'Organismo di corrispondenza riservata presso un indirizzo di posta elettronica appositamente creato.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni e può convocare, qualora lo ritenga opportuno, il presunto autore della violazione, dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che ritenga necessarie ad appurare il fatto segnalato.

Nell'esercizio del proprio potere ispettivo, l'Organismo di Vigilanza può accedere liberamente a tutte le fonti di informazione dell'ente, prendere visione di documenti e consultare dati relativi all'ente.

Si indicano di seguito alcune delle attività societarie del cui svolgimento si ritiene necessario informare l'Odv:

- informazioni relative all'assetto organizzativo dell'azienda e ad eventuali cambiamenti;
- notizie relative all'attuazione del Modello e alle sanzioni che, in conseguenza della mancata osservanza dello stesso, siano state irrogate;
- atipicità o anomalie riscontrate da parte dei vari organi responsabili e degli organi deputati al controllo nelle attività volte a porre in essere il Modello;
- provvedimenti provenienti da qualsiasi Autorità pubblica, dai quali si evinca la pendenza di procedimenti relativi ai reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001;
- avvenuta concessione di erogazioni pubbliche, rilascio di nuove licenze, di autorizzazioni o di altri rilevanti provvedimenti amministrativi;
- operazioni finanziarie che assumano particolare rilievo per valore, modalità, rischiosità, atipicità;
- partecipazione a gare d'appalto ed aggiudicazione delle stesse ovvero, più in generale, instaurazione di rapporti contrattuali con la P.A.;
- informazione immediata di ogni accertamento fiscale, del Ministero del Lavoro, degli Enti previdenziali e di ogni altra Autorità di Vigilanza a cura del responsabile dell'area sottoposta al relativo accertamento;
- comunicazioni dall'organo di controllo in relazione ad atti o fatti aventi attinenza con la prevenzione dei reati;



-
- comunicazione e informativa documentale in ordine ad operazioni societarie straordinarie.

Le segnalazioni avvengono in forma scritta ed hanno ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. La società agirà in modo da assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante, tutelandolo contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti del Consorzio o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Tutte le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte nell'espletamento dei compiti istituzionali devono essere archiviate e custodite a cura dell'Organismo, secondo le modalità previste nel regolamento di funzionamento dell'OdV, avendo cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla *privacy*.

ALLEGATO 1: "Matrice AREE / TIPOLOGIE di reato ex D.Lgs. 231/2001"

AREE/FUNZIONI AZIENDALI	n.	MATCHING (la "x" evidenzia la potenziale esposizione dell'AREA AZIENDALE al verificarsi della FATTISPECIE DI REATO corrispondente)																																Totale FATTISPECIE di reato a rischio per l'AREA considerata	Concentrazione dei reati
		REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25)												REATI SOCIETARI (art. 25 ter)											SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25 septies)		RICETTAZIONE E RICICLAGGIO (art. 25 octies)			REATI AMBIENTALI (art. 25 undecies)					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
Consiglio di Amministrazione	1	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x											
Direzione Generale / Direttore Generale Vicario	2	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x										x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Dirigenza amministrativa e contabile	3	x	x	x	x		x	x	x		x	x	x	x	x										x	x									
Ufficio economico-finanziario	4	x	x	x	x		x	x	x		x	x	x	x	x										x										
Ufficio affari generali e legali	5	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x													x										
Dirigenza settore sanitario	6			x	x		x	x	x		x	x	x																						
Direzione sanitaria	7			x	x		x	x	x	x	x	x																							
Direzioni tecniche farmacie	8			x																															
Totale AREE a rischio per la FATTISPECIE di reato considerata		5	5	8	7	0	7	7	7	4	7	7	7	4	4	1	1	1	1	1	1	1	8	3	1	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5
Concentrazione delle aree		63%	63%	100%	88%	0%	88%	88%	88%	50%	88%	88%	88%	50%	50%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	100%	38%	13%	63%	50%	50%	50%	50%	50%	63%	63%	63%	63%	

Legenda:
 sensibilità bassa: 0 - 30 %
 sensibilità media: 31% - 65%
 sensibilità alta: 66% - 100%

ALLEGATO 2: "Matrice di risk assessment ex D.Lgs. 231/2001"

PROCESSI / ATTIVITA' A RISCHIO REATO														ESPOSIZIONE NETTA	
Negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti e convenzioni con enti pubblici alla cui aggiudica si perviene mediante procedure aperte, ristrette e negoziate Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di provvedimenti amministrativi necessari per l'esercizio dell'attività (permessi, concessioni, autorizzazioni e licenze) Gestione degli adempimenti fiscali e tributari e dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria (Ade, Gdf, ecc.) e con funzionari pubblici nell'ambito delle attività di verifica ispettiva (es. ASL, INAIL, Regione, Ispettorato del Lavoro, ecc.) Richiesta, gestione e rendicontazione di contributi, sovvenzioni, agevolazioni e finanziamenti da parte di soggetti pubblici Gestione amministrativa (note, fatture e corrispettivi, pagamenti, magazzino, adempimenti civili e fiscali) e predisposizione delle comunicazioni sociali (es. bilancio d'esercizio) Gestione partecipazioni consorziate, riunioni assembleari, operazioni sul capitale e destinazione dell'utile Gestione degli obblighi in materia antiterroristica e tutela della salute e sicurezza sul lavoro, di formazione e informazione del personale Gestione vendite (dirette e indirette mediante ricerca) e controllo tracciabilità dei movimenti finanziari in entrata e in uscita Gestione acquisti: ricerca, valutazione e selezione fornitori di beni e servizi Gestione amministrativa e operativa del processo di smaltimento dei rifiuti (es. farmaci e/o prodotti scaduti)														tra 0 e 7	rischio basso
														tra 7,1 e 14	rischio medio
														> 14	rischio alto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
Art. D.Lgs. 231/2001	CATEGORIE DI REATI	IMPATTO	n. max reati	Matching categoria di reato / attività a rischio: n° fattispecie di reato possibili										Probabilità	Esposizione media al rischio-reato
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico	39,89	5	3	3	3	4	3	0	1	0	1	1	38,00%	15,16
Art. 25	Concussione e corruzione	83,36	7	6	6	6	6	5	0	0	0	5	0	40,00%	33,34
Art. 25 ter	Reati societari	12,11	11	2	2	4	4	11	10	2	3	1	1	36,36%	4,40
Art. 25 septies	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	87,50	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	10,00%	8,75
Art. 25 octies	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	100,00	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	20,00%	20,00
Art. 25 undecies	Reati ambientali	8,25	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7,50%	0,62
RISCHIO "LORDO" (probabilità)				34,38%	34,38%	40,63%	43,75%	59,38%	31,25%	15,63%	18,75%	31,25%	18,75%		
Efficacia presidi esistenti				m	m	m	m	m	m	m	m	a	m		
RISCHIO NETTO (probabilità)				20,63%	20,63%	24,38%	26,25%	35,63%	18,75%	9,38%	11,25%	12,50%	11,25%		
ESPOSIZIONE "LORDA" (impatto*probabilità)				16,3	16,3	16,6	18,0	15,9	1,8	16,3	17,2	28,1	2,9		
ESPOSIZIONE NETTA (impatto*probabilità)				9,8	9,8	10,0	10,8	9,6	1,1	9,8	10,3	11,2	1,7		

ALLEGATO 3: “Clausole contrattuali ex D.Lgs. 231/2001”

Clausola contrattuale fornitori, consulenti e partners

«Con riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 in materia di responsabilità amministrativa degli enti (di seguito: Decreto), così come successivamente modificato e integrato, la Società **[Nome Società]** dichiara di conoscere le prescrizioni di cui alla predetta normativa, di aver adottato ed efficacemente attuato apposite procedure aziendali e di avere impartito ai propri dipendenti e/o collaboratori disposizioni idonee a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati previsti dal Decreto, nonché a rispettare altre simili norme eventualmente applicabili.

La Società **[Nome Società]** si impegna sin d’ora a prendere debita conoscenza del Codice Etico adottato ai sensi del Decreto dal Consorzio Farmaceutico Intercomunale e messo a disposizione dalla medesima.

Clausola Risolutiva.

Qualora **[Nome Società]**, o il suo personale apicale o sottoposto, violi le norme previste dal Codice Etico, dagli ulteriori Protocolli previsti dal Consorzio Farmaceutico Intercomunale ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nonché in caso di commissione di reati presupposto del D.Lgs. 231/2001 da parte di **[Nome Società]** o del suo personale apicale o sottoposto o ancora in caso di indagini riguardanti **[Nome Società]** o il suo personale apicale o sottoposto che abbiano comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall’autorità giudiziaria, il Consorzio potrà recedere dal contratto per giusta causa, con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., tramite comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r..

La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione inviata dal Consorzio Farmaceutico Intercomunale.

Resta in ogni caso ferma la responsabilità della Società **[Nome Società]** per le perdite, i danni e le spese derivanti al Consorzio dalla violazione della dichiarazione e garanzia di cui sopra».

Clausola contrattuale collaboratori*

«Con riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 in materia di responsabilità amministrativa degli enti (di seguito: Decreto), la parte **[Nome Collaboratore]** dichiara di conoscere le disposizioni di cui al predetto Decreto 231, del Codice Etico del Consorzio Farmaceutico Intercomunale messo a disposizione dal medesimo, nonché le regole ed i principi di controllo contenuti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (Modello) adottato dal Consorzio ai sensi del Decreto e relativi alla specifica area dell'attività espletata.

La parte **[Nome Collaboratore]** garantisce pertanto che, nell'effettuazione delle attività previste dal presente contratto, non terrà alcun comportamento, non porrà in essere alcun atto od omissione e non darà origine ad alcun fatto che possa violare i principi etici di cui al Codice Etico del Consorzio Farmaceutico Intercomunale o le regole del Modello, di cui la parte **[Nome Collaboratore]** risulta essere destinataria in ragione del tipo di attività espletata per il Consorzio, né integrare alcuno dei reati richiamati dalla medesima normativa innanzi citata e dalla commissione dei quali, ai sensi del predetto Decreto, possa ravvisarsi la responsabilità amministrativa della società.

Ogni violazione dei principi etici di cui al Codice Etico del Consorzio Farmaceutico Intercomunale nonché la commissione, anche nella forma del tentativo, dei reati richiamati dal Decreto da parte di **[Nome Collaboratore]** legittimano il Consorzio a recedere dal contratto per giusta causa, con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., a seguito di comunicazione scritta da parte della società ed indipendentemente dall'instaurazione di un procedimento giudiziario per le richiamate violazioni. Resta in ogni caso ferma la responsabilità della parte **[Nome Collaboratore]** per le perdite, i danni e le spese derivanti al Consorzio Farmaceutico Intercomunale dalla violazione della dichiarazione e garanzia di cui sopra».

* La clausola va inserita, anche su foglio a parte, in qualsiasi contratto di fornitura o servizio. In mancanza il contratto resta sospeso e viene automaticamente annullato trascorsi quindici giorni dalla data d'invio.